SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 settembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 giugno 1999, n. **328.**

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, concernente l'emissione dei titoli da denominarsi «di solidarietà».

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, ai commi 188 e 189, delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di disciplinare sotto il profilo tributario le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Visto, altresì, il medesimo articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996, che, ai commi da 190 a 192, prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, di un organismo di controllo avente, tra l'altro, «il compito di assicurare la tutela da abusi da parte di enti che svolgono attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione»;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riguardante il «riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale»;

Visto l'articolo 29, comma 1, del citato decreto legislativo n. 460 del 1997, che prevede la deducibilità dal reddito d'impresa, da parte degli enti emittenti titoli da denominarsi «di solidarietà», della differenza tra il tasso effettivamente praticato e il tasso di riferimento, da determinarsi con apposito decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze;

Visto il successivo comma 2 dell'articolo 29 del predetto decreto legislativo n. 460 del 1997, il quale prevede che, con il medesimo decreto interministeriale, sono stabiliti i soggetti abilitati all'emissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del sopracitato articolo 29;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'11 gennaio 1999;

Vista la comunicazione in data 14 aprile 1999 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, verificata la conformità al parere del Consiglio di Stato, ha espresso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il proprio nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I titoli da denominarsi «di solidarietà», di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono titoli obbligazionari a tasso fisso non convertibili.

2. La differenza tra il tasso effettivamente praticato per l'emissione dei titoli «di solidarietà» e il tasso di riferimento, costituisce costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa.

3. Il tasso di riferimento, di cui al precedente comma 2, è fissato in misura pari al rendimento lordo medio mensile delle obbligazioni emesse dalle banche (Rendiob), comunicato mensilmente dalla Banca d'Italia, aumentato di un quinto. Per le obbligazioni emesse nei primi quindici giorni del mese, si fa riferimento al Rendiob comunicato nel mese precedente.

Art. 2.

1. Il limite massimo del tasso effettivamente praticato al momento dell'emissione dei titoli di solidarietà è stabilito in misura pari al rendimento lordo medio mensile delle obbligazioni emesse dalle banche (Rendiob).

Art. 3.

1. Sono abilitati all'emissione dei titoli di solidarietà:

le banche come definite dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107, del medesimo decreto legislativo.

2. I soggetti di cui al precedente comma hanno l'obbligo di:

a) destinare i fondi raccolti con le emissioni dei titoli di solidarietà esclusivamente al finanziamento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o di intermediari bancari e finanziari, nella misura in cui tali fondi sono destinati, da parte di questi ultimi, al finanziamento delle ONLUS medesime;

b) tenere per i fondi raccolti gestione separata, dalla quale devono risultare in modo chiaro e trasparente tutte le entrate e le spese connesse ai fondi medesimi. Per la conservazione delle scritture contabili e della relativa documentazione si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui alla lettera *b)* del comma 2 valgono anche per gli intermediari bancari e finanziari di cui alla lettera *a)* del medesimo comma.

Art. 4.

1. I soggetti di cui all'articolo 3, entro il mese di marzo di ogni anno, devono comunicare all'istituendo organismo di controllo di cui al successivo comma 2, le emissioni di titoli di solidarietà effettuate nell'anno precedente, nonché le conseguenti operazioni di finanziamento, le relative condizioni finanziarie e le ONLUS destinatarie.

2. Le norme del presente regolamento avranno efficacia dal giorno della costituzione dell'organismo di controllo, di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 giugno 1999

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro delle finanze
VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 189

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dell'art. 29 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, vedi nota all'art. 1.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dei commi 188, 189, 190, 191, 192 e 192-*bis* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonché del comma 191 (come sostituito dall'art. 14, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.») e del comma 192-*bis* (aggiunto dalla stessa legge n. 133/1999):

«188. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di disciplinare sotto il profilo tributario le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, attraverso un regime unico al quale ricondurre anche le normative speciali esistenti. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

189. La disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) determinazione di presupposti e requisiti qualificanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, escludendo dall'ambito dei soggetti ammessi gli enti pubblici e le società commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria, individuando le attività di interesse collettivo il cui svolgimento per il perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, anche nei confronti dei propri soci, giustifica un regime fiscale agevolato, e prevedendo il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili;

b) previsione dell'automatica qualificazione come organizzazioni non lucrative di utilità sociale degli organismi di volontariato iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome, delle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali, con relativa previsione di una disciplina semplificata in ordine agli adempimenti formali, e differenziata e privilegiata in ordine alle agevolazioni previste, in ragione del valore sociale degli stessi;

c) previsione, per l'applicazione del regime agevolato, di espresse disposizioni statutarie dirette a garantire l'osservanza di princìpi di trasparenza e di democraticità, con possibili deroghe, giustificate dall'ordinamento vigente, in relazione alla particolare natura di taluni enti;

d) previsione di misure dirette ad evitare abusi e fenomeni elusivi e di specifiche sanzioni tributarie;

e) previsione della detraibilità o della deducibilità delle erogazioni liberali effettuate, entro limiti predeterminati, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e degli enti a regime equiparato;

f) previsione di regimi agevolati, ai fini delle imposte sui redditi, per i proventi derivanti dall'attività di produzione o scambio di beni o di servizi, anche in ipotesi di attività occasionali, purché svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali o in diretta connessione con gli stessi;

g) facoltà di prevedere agevolazioni per tributi diversi da quelli di cui alla lettera *f)*.

190. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, è istituito un organismo di controllo.

191. L'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri obbligatori e vincolanti, l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operatività rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e 188. L'organismo di controllo è tenuto a presentare al Parlamento apposita relazione annuale; è investito dei più ampi poteri di indirizzo, promozione e ispezione per la corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia di terzo settore. Può inoltre formulare pro-

poste di modifica della normativa vigente ed adottare provvedimenti di irrogazione di sanzioni di cui all'art. 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

192. L'organismo di controllo ha, altresì, il compito di assicurare la tutela da abusi da parte di enti che svolgono attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione.

192-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti la sede, l'organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti e i relativi compensi, i poteri e le modalità di finanziamento dell'organismo di controllo di cui al comma 190».

— Per il testo dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, vedi nota all'art. 1.

— Il D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 1993.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Si trascrive il testo dell'art. 29 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460:

«Art. 29. — 1. Per l'emissione di titoli da denominarsi «di solidarietà» è riconosiuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, purché i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati a finanziamento delle ONLUS.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati all'emissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, e dell'art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:

a) (omissis);

b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria».

«Art. 107 *(Elenco speciale)*. — 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione ed al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio (comma così modificato dall'art. 64, comma 19, lettera *a)*, del D.Lgs. n. 415/1996).

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

4-*bis*. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto (comma introdotto dall'art. 64, comma 19, lettera *b)*, del D.Lgs. n. 415/1996 - *n.d.r.*).

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; ad essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106».

— Si trascrive il testo dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600:

«Art. 22 *(Tenuta e conservazione delle scritture contabili)*. — Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera *c)* e alla lettera *d)* dell'art. 14 e dei conti individuali di cui al secondo comma dell'art. 21, devono essere tenute a norma dell'art. 2219 e numerate e bollate a norma dell'art. 2215 del codice stesso, in esenzione dai tributi di bollo e di concessioni governative. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dagli uffici del registro. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.

Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari, devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso.

Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalità semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attività».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si rinvia alle note alle premesse.

99G0402

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1999.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto italiano Zen Soto Shobozan Fudenji, in Salsomaggiore Terme, ed approvazione dello statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza con la quale il sig. Bruno Tonoletti, legale rappresentante dell'ente «Istituto italiano Zen Soto Shobozan Fudenji», con sede in Salsomaggiore Terme (Parma), chiede il riconoscimento della personalità giuridica dell'ente medesimo, costituito con atto pubblico in data 1º dicembre 1983, n. 188803 di repertorio, per notaio Pietro Villa, e l'approvazione dello statuto recepito in atto pubblico 20 ottobre 1996, n. 33228 di repertorio, per notaio Fernando Sozzi;

Visto lo statuto dell'ente;

Accertato che il patrimonio è costituito da beni immobili e dalla somma di L. 92.027.148 nonché da un complesso di titoli del valore di L. 420.000.000;

Visti l'art. 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e l'art. 10 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera *l),* della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la personalità giuridica dell'ente «Istituto italiano Zen Soto Shobozan Fudenji», con sede in Salsomaggiore Terme (Parma).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, di cui all'atto pubblico 20 ottobre 1996, repertorio n. 33228, a rogito notaio Fernando Sozzi, composto di 19 articoli, che sarà vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato, sotto forma di comunicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1999
Registro n. 2 Interno, foglio n. 308

99A7994

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 settembre 1999.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Elba».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini:

Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 17 ottobre 1994, che ha sostituito il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967;

Vista la domanda presentata dalla A.Pro.Vito, legittimata ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Elba»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Elba» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 del 10 luglio 1999;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Elba»;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Elba», approvato con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 17 ottobre 1994, che ha sostituito il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, è sostituito per intero nel testo annesso al presente decreto, le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1999.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1999, i vini con la denominazione di origine controllata «Elba», provenienti da vigneti non ancora iscritti all'albo dei vigneti attualmente operante presso la camera di commercio competente per territorio, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Elba», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve.

Art. 3.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 1999, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se, a giudizio degli organi tecnici della regione Toscana, risultino sufficientemente documentati, pur non essendo ancora stati effettuati, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Gli organi della regione Toscana, in sede di accertamento di idoneità di ciascuna superficie vitata, stabiliscono le compatibilità e le opzioni ammesse ai fini dell'istituzione dell'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Toscana» ed il successivo rilascio delle ricevute di produzione da parte della camera di commercio competente per territorio.

Art. 4.

Possono essere iscritti all'albo dei vigneti, per un periodo massimo di tre anni a partire dalla vendemmia 1999, anche le superfici vitate nel cui ambito sono presenti viti di vitigni diverse da quelle indicate nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione purché la presenza, in detti vigneti, di viti diverse da quelle previste dal suddetto art. 2, non risulti essere superiore al 20% del totale della base ampelografica medesima, in conformità delle attuali disposizioni delle normative U.E.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici di idoneità.

I vigneti di cui al comma precedente, che a seguito dell'effettuazione degli accertamenti tecnici, non risultino conformi all'unito disciplinare, sono cancellati d'ufficio dal relativo albo.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Elba», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1999

Il direttore generale: DI SALVO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «ELBA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Elba» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Elba» è integrata da una delle specificazioni seguenti riferite alla tipologia del vino o al nome di un vitigno: rosso, rosso riserva, rosato, bianco, spumante Ansonica, Aleatico, Ansonica passito, Moscato, Vin santo, Vin santo riserva, Vin santo occhio di pernice.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Elba» seguita da una delle seguenti specificazioni: rosso, vin santo occhio di pernice, rosato, bianco, spumante e vin santo, Ansonica, Aleatico, Ansonica passito, Moscato, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nell'ambito aziendale nella proporzione appresso indicata:

Rosso e Vin Santo occhio di pernice:

Sangiovese almeno il 60%; altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 40%, con un massimo del 10% per i vitigni a bacca bianca;

Rosato:

Sangiovese almeno il 60%; altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno da soli o congiuntamente fino a un massimo del 40%, con un massimo del 10% per i vitigni a bacca bianca;

Bianco, Spumante e Vin Santo:

Trebbiano toscano (localmente conosciuto come Procanico) almeno il 50%, Ansonica e Vermentino da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno da soli o congiuntamente fini ad un massimo del 20%;

Ansonica:

Ansonica bianca almeno l'85%; altri vitigni complementari a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%;

Aleatico:

Aleatico 100%;

Ansonica Passito:

Ansonica bianca almeno l'85%; altri vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%;

Moscato bianco:

Moscato 100%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Elba» di cui al precedente art. 2, devono essere prodotte esclusivamente nel territorio dell'isola d'Elba.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono, pertanto, da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti di buona esposizione.

I nuovi vigneti in coltura specializzata, per essere iscritti all'albo di cui sopra, dovranno avere una densità di almeno 3.300 ceppi per ettaro.

Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Elba» bianco e rosso possono essere destinati alla produzione delle tipologie «Vin santo» e «Vin santo occhio di pernice» qualora i conduttori interessati optino per tale rivendicazione in sede di denuncia annuale delle uve fatta alla competente camera di commercio. Tale possibilitá esclude tassativamente l'utilizzo delle medesime uve per la produzione delle altre tipologie della D.O. «Elba».

È vietata ogni pratica di forzatura consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Elba» non deve essere superiore in coltura specializzata a:

tonn. 8 per ettaro per il bianco, lo spumante, il vin santo e l'Ansonica;

tonn. 7 per ettaro per il rosso, il rosato, l'Ansonica passito ed il Vin santo occhio di pernice;

tonn. 6 per ettaro per l'Aleatico ed il Moscato.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai fini di cui all'art. 2 un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,5 % per i vini Elba bianco, Vin Santo e Rosato;

11% per l'Elba Ansonica;

11% per l'Elba Rosso e Vin santo occhio di pernice;

12% per l'Elba Rosso riserva.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, conservazione ed invecchiamento obbligatorio dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve superare:

il 70% per i vini Bianco, Ansonica, Rosso e Rosato;

il 40% (riferito all'uva fresca) per il vino Moscato bianco;

il 35% (riferito all'uva fresca) per i vini Ansonica passito, Aleatico, Vin santo, Vin santo occhio di pernice.

L'eventuale eccedenza, per «Elba» Bianco, Ansonica, Rosso e Rosato fino ad un massimo del 5% rispetto alla resa in vino sopra specificata, può essere commercializzata come vino da tavola ad indicazione geografica tipica o come vino da tavola. Oltre tale eccedenza tutto il vino perde il diritto alla D.O.C.

Nelle annate in cui sarà necessario è consentito, ad esclusione delle tipologie Aleatico, Moscato, Ansonica Passito, Vin santo e Vin santo occhio di pernice, l'arricchimento con mosti concentrati rettificati e comunque secondo le norme UE vigenti.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Le uve di Ansonica destinate alla produzione di Ansonica passito, e le uve di Aleatico e Moscato, dopo aver subito un'accurata cernita, devono essere sottoposte per un periodo minimo di almeno una settimana ad un appassimento all'aria o in locali idonei, con possibilità di una parziale disidratazione con aria ventilata, fino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo del 28% per l'Aleatico ed il Moscato, e del 25% per l'Ansonica.

Nella vinificazione del vino D.O.C. «Elba» Vin santo e Vin santo occhio di pernice sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino la sua peculiare caratteristica: in particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento naturale e può essere ammostata, per le particolari condizioni climatiche dell'isola d'Elba, non prima del 1° novembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,5%;

la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno di capacitá non superiore ai 5 ettolitri;

l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

l'immissione al consumo delle tipologia «Elba» vin santo riserva non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16%.

La denominazione di origine controllata «Elba» bianco spumante può essere impiegata per designare i relativi vini spumanti naturali ottenuti con fermentazione in bottiglia da parte dei mosti o vini bianchi che rispondano alle condizioni ed ai requisiti nel presente disciplinare con la sola deroga del titolo alcolometrico volumico minimo naturale che per l'Elba bianco base spumante potrá essere del 10%.

Le uve destinate alla produzione di spumante devono essere oggetto di specifica denuncia annuale. Tale possibilità esclude tassativamente l'utilizzo di tali uve per la produzione di altre tipologie della D.O.C. «Elba».

La spumantizzazione potrà essere effettuata soltanto nel territorio dell'isola d'Elba.

Il vino Elba rosso sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a ventiquattro mesi, di cui almeno dodici in legno ed almeno sei in bottiglia, può portare in designazione la specificazione aggiuntiva «riserva». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini «Elba»all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«*Elba*» bianco:

colore: da giallo paglierino a paglierino scarico;

odore: vinoso con profumo delicato;

sapore: secco ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 gr/l;

estratto secco netto minimo: 15 gr/l.

«*Elba*» rosso:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso;

sapore: asciutto, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 gr/l;

estratto secco netto minimo: 21 gr/l.

«*Elba*» rosso riserva:

colore: da rubino di buona intensità a granato;

odore: intensamente vinoso;

sapore: secco, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;

acidità totale minima: 4,5 gr/l;

estratto secco netto minimo: 22 gr/l.

«*Elba*» rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: vinoso, fresco;

sapore: asciutto ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 gr/l;

estratto secco netto minimo: 16 gr/l.

«*Elba Ansonica*»:

colore: dal paglierino all'ambrato;

odore: intenso e caratteristico;

sapore: dal secco all'amabile, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 gr/l;

estratto secco netto minimo: 15 gr/l.

«*Elba Aleatico*»:

colore: dal rosso rubino intenso al rosso cupo;

odore: spiccato e caratteristico;

sapore: dall'amabile al dolce, ricco di corpo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui almeno 13% svolto;

acidità totale minima: 5 gr/l;

estratto secco netto minimo: 25 gr/l.

«*Elba Ansonica passito*»:

colore: dal paglierino intenso all'ambrato;

odore: etereo, intenso;

sapore: armonico, dall'amabile al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% di cui almeno 13% svolto;

acidità totale minima: 5 gr/l;

estratto secco netto minimo: 22 gr/l.

«*Elba Moscato*» bianco:

colore: dal paglierino intenso all'ambrato;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: dall'amabile al dolce, armonico e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui almeno 13% svolto;

acidità totale minima: 5 gr/l;

estratto secco netto minimo: 22 gr/l.

«*Elba*» Vin santo:

colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso;

odore: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui: per il tipo secco almeno 14% svolto ed un massimo del 2% da svolgere; per il tipo amabile almeno il 13% svolto ed un minimo del 3% da svolgere;

acidità totale minima: 4,5 gr/l nel tipo secco e 5 gr/l nel tipo amabile;

estratto secco netto minimo: 22 gr/l.

«*Elba*» Vin santo occhio di pernice:

colore: da rosa intenso a rosa pallido;

odore: caldo, intenso;

sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui almeno 14% svolto;

acidità totale minima: 4 gr/l;

estratto secco netto minimo: 26 gr/l.

«*Elba*» bianco spumante:

colore: paglierino chiaro;

perlage: fine e persistente;

aroma: delicato, tenue;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5,5 gr/l;

estratto secco netto minimo: 14 gr/l.

Art. 7.

In sede di designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Elba» Vin santo, Vin santo occhio di pernice, Aleatico, Moscato, Ansonica e Ansonica passito, tali indicazioni di tipologia o di vitigno possono precedere la denominazione Elba, ovvero figurare seguite dalla specificazione «dell'Elba».

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Elba» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attivitá agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni stabilite dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata «Elba» è obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve, ad eccezione della tipologia spumante per cui è obbligatorio indicare l'annata dello sboccamento in etichetta.

Art. 8.

Il confezionamento e la commercializzazione devono avvenire solo in recipienti di vetro la cui capacità non deve essere superiore a litri 1,5; è vietata la chiusura dei recipienti con tappo a corona, capsule a vite ed a strappo o altre chiusure analoghe.

99A7983

DECRETO 16 settembre 1999.

Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Mantovano».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa, e nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 1987, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco mantovano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Mantovano», presentata dal consorzio provinciale tutela vini Mantovani, fatta propria dalla camera di commercio I.A.A. di Mantova e correlata dal parere favorevole della regione Lombardia;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 1999;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopracitati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Mantovano» e all'approvazione dello stesso, in conformità al parere espresso e alla proposta formulata dal sopracitato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

È modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Mantovano» e lo stesso è approvato, nel testo annesso al presente decreto.

La denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1999.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1999, i vini con la denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano», provenienti da vigneti non ancora iscritti all'albo dei vigneti, attualmente operante presso la camera di commercio competente per territorio, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell' art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve.

Art. 3.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, e solo per l'annata 1999, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se, a giudizio degli organi tecnici della regione Lombardia, risultino sufficientemente attendibili, pur non essendo ancora stati effettuati, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Nelle denunce dei terreni vitati i conduttori hanno cura di indicare le eventuali tipologie e sottozone della denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano» ottenibili da ciascuna delle unità produttive.

Gli organi della regione Lombardia, in sede di accertamento di idoneità di ciascuna superficie vitata, stabiliscono l'ammissibilità all'utilizzo delle tipologie indicate dal produttore ai fini dell'istituzione dell'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano».

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1999

Il direttore generale: Di Salvo

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «LAMBRUSCO MANTOVANO».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano» è riservata ai vini rossi e rosati anche con la specificazione delle sottozone «Viadanese-Sabbionetano» e «Oltre Po Mantovano» che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano» è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Lambrusco Viadanese (localmente denominato Grappello Ruberti), Lambrusco Maestri (localmente denominato Grappello Maestri), Lambrusco Marani e Lambrusco Salamino, da soli o congiuntamente per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti da vitigni: Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa (localmente Grappello Grasparossa), Ancelotta e Fortuna, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano» con l'esclusione delle zone non idonee, pedologicamente caratterizzate da drenaggio lento e forte costipamento, è costituita da due aree disgiunte, una comprendente il Viadanese-Sabbionetano e cioè il territorio compreso fra il fiume Oglio e il fiume Po e l'altra costituita dall'Oltre Po Mantovano, è costituita da due sottozone con caratteristiche ambientali diverse e che danno origine a produzioni con specifiche caratteristiche tradizionalmente note: «Viadanese Sabbionetano» e «Oltrepò Mantovano» i cui confini sono in appresso indicati.

La prima area e sottozona (Viadanese-Sabbionetano) è così delimitata:

partendo dalla congiunzione fra gli argini maestri dei fiumi Po e Oglio in prossimità dell'abitato S. Matteo Chiaviche segue, in direzione nord, l'argine del fiume Oglio attraverso la località Sabbioni, Bocca Chiaviche e Gazzuolo fino all'intersezione con il canale Acque Alte per seguire verso ovest quest'ultinio fino al ponte, sullo stesso canale, della strada comunale «Ca' dei Passeri». Indi il confine scende verso sud seguendo il limite provinciale sino all'intersezione della strada statale Cicognana-Viadana seguendola fino a Viadana per proseguire lungo la strada provinciale n. 57 «San Matteo-Viadana» fino al punto di partenza.

La seconda area e sottozona (Oltre Po Mantovano) è così delimitata:

partendo dall'inserzione fra la strada statale n. 62 «della Cisa» e l'argine maestro di destra del fiume Po, ponte di Borgoforte il limite di zona segue in direzione sud detta strada statale sino ad intersecare il limite provinciale e di regione per seguirlo in direzione est sino poco dopo la ferrovia Verona-Bologna, a sud di Poggio Rusco dove incrocia la strada comunale «Arrigona» per seguire verso nord prima detta strada proseguendo poi per la via Stoppiaro fino a raggiungere la strada statale n. 496 «Virgiliana».

Il confine continua per tale strada statale fino in prossimità della località detta «Pilastri» per proseguire prima verso nord fino all'abitato di Sermide e poi verso ovest fino al ponte sul canale della bonifica Reggiana Mantovana nella frazione Moglia di Sermide seguendo la strada provinciale n. 34 Ferrarese.

Il limite di zona segue quindi in direzione ovest il canale d'irrigazione e di bonifica Reggiana Mantovana fino ad intersecare la strada Revere-Zello per proseguire lungo detta strada prima, e la provinciale n. 34 Ferrarese poi, fino all'abitato di Revere.

Da questo centro il confine prosegue verso ovest lungo l'argine del fiume Po fino alla località «Sabbioncello» per seguire poi la strada «Semeghini» fino alla località «Santa Lucia» per proseguire lungo la strada provinciale «San Benedetto Po-Quingentole» fino alla località S. Siro da dove segue la strada comunale «Menavizza» che porta all'argine fino al ponte di Borgoforte ove incrocia la strada statale n. 62 «della Cisa» punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano» devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti, in coltura specializzata, destinati alla produzione di cui all'art. 2 e le rispettive rese massime di uva in vino finito devono essere le seguenti:

Tipologia	Resa uva/ha	Resa uva/vino
Rosso	17,0 tonn.	70%
Rosato	17,0 tonn.	70%
Rosso (con la specificazione di una delle sottozone)	14,0 tonn.	70%
Rosato (con la specificazione di una delle sottozone)	14,0 tonn.	70%

Solo per le tipologie della denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano» senza la designazione di sottozona è consentito che la resa di uva per ettaro, anche in annate eccezionalmente favorevoli, sia riportata al limite massimo sopra indicato, purché la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite medesimo.

Qualora la resa di uva per ettaro superi il limite del 20% in più, l'intera produzione non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

La resa uva/vino, all'atto dell'immissione al consumo non può superare il 70%

Qualora tale resa superi il limite del 70% e non oltre il 75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini della denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 10%.

Per l'uso del nome di una delle sottozone le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini della denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 10,50%.

È consentito l'arricchimento alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

La eventuale dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva o mosti concentrati, tutti provenienti da uve atte alla produzione di vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano» prodotte da vigneti iscritti al relativo albo, oppure con mosto concentrato rettificato purché, ai sensi delle norme nazionali e comunitarie, il cumulo delle deroghe di varietà, di annata e di prodotto non facente parte della zona di produzione non superi il 15% del volume del complessivo dei vini designati con la denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano».

La quantità di mosto concentrato e/o mosto concentrato rettificato ottenuto da uve prodotte nella zona di cui all'art. 3, da vitigni di cui all'art. 2 del presente disciplinare, eventualmente aggiunte per l'arricchimento o per la dolcificazione, devono sostituire uguali quantità di mosto o di vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano».

La presa di spuma, consentita nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, e/o con mosto concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione ed elaborazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Mantova.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Lombardia, consentire che le suddette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Cremona, Modena e Reggio Emilia a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver effettuato le dette operazioni da almeno cinque anni dalla pubblicazione della presente modifica e producano tradizionalmente i vini in questione.

Tali stabilimenti dovranno utilizzare uve, mosti o vini provenienti dalle zone di produzione di cui all'art. 3.

Le operazioni di vinificazione ed elaborazione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano», designati con una delle due sottozone di cui all'art. 1, devono essere effettuate all'interno della citata sottozona.

La regione Lombardia sentito il parere degli interessati, può con proprio decreto, modificare di anno in anno, prima della vendemmia, i limiti massimi di produzione delle uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano» inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dandone comunicazione immediata al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Lambrusco Mantovano» rosso:

spuma: frizzante, evanescente solo per il prodotto condizionato in contenitori con capacità da 0,375 a 5 litri;

colore: rosso rubino più o meno intenso o granato;

odore: vinoso, fruttato talvolta con sentore di viola o ribes;

sapore: sapido, acidulo, asciutto o amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Lambrusco Mantovano» rosato:

spuma: frizzante, evanescente solo per il prodotto condizionato in contenitori con capacità da 0,375 a 5 litri;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: gradevole, fruttato;

sapore: leggermente acidulo, asciutto o amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Lambrusco Mantovano» Viadanese-Sabbionetano rosso:

spuma: frizzante, evanescente solo per il prodotto condizionato in contenitori con capacità da 0,375 a 5 litri;

colore: rosso rubino più o meno intenso o granato;

odore: vinoso, fruttato talvolta con sentore di viola o ribes;

sapore: sapido, acidulo, asciutto o amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 21,0 g/l.

«Lambrusco Mantovano» Viadanese-Sabbionetano rosato:

spuma: frizzante, evanescente solo per il prodotto condizionato in contenitori con capacità da 0,375 a 5 litri;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: gradevole, fruttato;

sapore: leggermente acidulo, asciutto o amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Lambrusco Mantovano» Oltrepò Mantovano rosso:

spuma: frizzante, evanescente solo per il prodotto condizionato in contenitori con capacità da 0,375 a 5 litri;

colore: rosso rubino più o meno intenso o granato;

odore: vinoso, fruttato talvolta con sentore di viola o ribes;

sapore: sapido, acidulo, asciutto o amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 21,00 g/l.

«Lambrusco Mantovano» Oltrepò Mantovano rosato:

spuma: frizzante, evanescente solo per il prodotto condizionato in contenitori con capacità da 0,375 a 5 litri;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: gradevole, fruttato;

sapore: leggermente acidulo, asciutto o amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiumiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, ivi comprese le menzioni tendenti a specificare l'eventuale attività agricola dell'imbottigliatore e nomi geografici dell'azienda stessa ad esclusione del termine «Vigna», le raccomandazioni al consumatore, nonché l'utilizzo di marchi e distinzioni nel rispetto delle norme UE.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amimistrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1992 - concernente: condizione e modalità di utilizzazione dei nomi di comuni o di frazioni, di zone amministrative definite e di sottozone per i vini D.O.C.G. e D.O.C.).

I vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano», se confezionati in recipienti di capacità uguale o superiore a 50 cl e fino a 5 litri possono essere commercializzati anche con la chiusura a tappo fungo (in sughero o in plastica) ancorato con gabbietta ferma tappo o capsula come previsto dalla normativa vigente.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, la medesima indicazione è obbligatoria quando si utilizza la menzione delle sottozone.

99A7984

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 agosto 1999.

Modificazioni al decreto del Ministro della sanità 4 luglio 1995 e successive modificazioni, concernente misure di protezione contro la peste suina africana in Sardegna.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche;

Viste le ordinanze ministeriali 19 marzo 1979 e 26 giugno 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1995 «misure di protezione contro la peste suina africana in Sardegna» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 settembre 1995, n. 213;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1996, modificazioni al decreto ministeriale 4 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 maggio 1996, n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363;

Vista la decisione n. 95/108/CE del 28 marzo 1995 di modifica della decisione della Commissione del 92/451/CEE del 30 luglio 1992;

Vista la decisione 98/703/CE della Commissione europea;

Visto il parere del Comitato nazionale di coordinamento di cui al decreto ministeriale 4 luglio 1995 espresso nella seduta del 10 dicembre 1998;

Vista la decisione 99/384/CE del 31 maggio 1999 che modifica la decisione 95/108/CE relativa a talune misure di protezione contro la peste suina africana in Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

1. È vietata la spedizione a qualsiasi titolo di animali vivi della famiglia dei suidi dalla regione Sardegna.

Art. 2.

1. È vietata la spedizione di carni suine fresche di animali appartenenti alla famiglia dei suidi dal territorio della regione Sardegna.

2. In deroga al primo comma sono consentite le spedizioni di carni suine al di fuori del territorio della regione Sardegna a condizione che tali carni siano state ottenute in un macello, in cui vengano macellati esclusivamente suini, provenienti dalle province di Cagliari, Sassari ed Oristano, appositamente autorizzato dal Ministero della sanità tra quelli riconosciuti ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e che siano stati ottenuti, in via alternativa:

a) da suini da macello introdotti nella regione Sardegna dal rimanente territorio italiano ovvero nel rispetto delle condizioni di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 889 del 10 settembre 1982, e loro successive modifiche e conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, ed al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93. I suddetti suini da macello devono essere trasportati direttamente dal porto di arrivo nell'isola al macello autorizzato, indicato sul certificato sanitario di scorta con lo stesso automezzo piombato all'origine; i suini devono essere macellati entro dodici ore dall'arrivo al macello;

b) da suini:

1) allevati in un'azienda, situata nella provincia di Sassari, Oristano o Cagliari, riconosciuta ufficialmente indenne ai sensi del piano di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana, approvato con decisione n. 98/703/CE della Commissione europea;

2) rimasti per almeno quattro mesi nell'azienda di origine;

3) allevati in un'azienda che si trovi ad almeno dieci chilometri di distanza da focolaio di peste suina africana accertato negli ultimi tre mesi precedenti la spedizione;

4) allevati in un'azienda in cui nessun suino sia stato introdotto nei trenta giorni precedenti la spedizione;

5) identificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, ed allevati in un'azienda, dichiarata ufficialmente indenne ai sensi del piano di eradicazione della peste suina africana adottato con la decisione n. 98/703/CE della Commissione europea;

6) risultati negativi ad un programma di prove sierologiche per la peste suina africana nei dieci giorni precedenti il trasporto al macello. Il programma di controllo deve essere effettuato prelevando un campione di sangue su un numero di suini pari a quello indicato nella tabella di cui all'allegato I. All'atto del controllo ogni soggetto, sottoposto a prelievo sierologico, è identificato mediante apposizione di una marca auricolare riportante un numero progressivo;

7) sottoposti ad un esame clinico nell'azienda di origine nelle ventiquattro ore precedenti il trasporto. Tutti i suini dell'azienda di origine debbono essere stati esaminati ed i locali relativi ispezionati;

8) trasportati direttamente dall'azienda di origine al macello designato. I mezzi di trasporto debbono essere stati puliti e disinfettati prima del carico ed essere poi sigillati dal veterinario ufficiale. I suini devono essere accompagnati da un certificato sanitario

firmato dal veterinario ufficiale, conforme all'allegato II che attesti il rispetto dei requisiti di cui alla lettera *b)*;

9) macellati entro le dodici ore successive all'arrivo al macello.

3. Le carni ottenute da suini da macello di cui al comma 2 devono essere tenute separate dalle carni che non soddisfano i requisiti previsti alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 2.

4. Le spedizioni di suini da macello provenienti dal territorio nazionale e destinate in Sardegna devono essere comunicate con almeno quarantotto ore d'anticipo dal servizio veterinario della azienda U.S.L, di spedizione a quello di destinazione.

Art. 3.

1. Le carni spedite dal territorio della Sardegna, conformi ai requisiti di cui all'art. 2, anche se destinate al restante territorio nazionale, devono essere scortate dal certificato previsto all'art. 4, comma 1, lettera *f)*, punto 2, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, integrato dalla seguente dicitura: «Carni conformi alla decisione della Commissione n. 95/108/CE, relativa ad alcune misure di protezione sanitaria contro la peste suina africana in Sardegna (Italia)».

Art 4.

1. È vietata la spedizione dal territorio della regione Sardegna di prodotti a base di carni suine.

2. In deroga al comma 1 è consentita la spedizione di prodotti a base di carni in zone al di fuori della regione Sardegna nel rispetto, in via alternativa, delle seguenti condizioni:

a) prodotti ottenuti nel territorio della regione Sardegna che in via alternativa:

1) abbiano subito un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore Fc è pari o superiore a 3,00;

2) siano stati prodotti, in uno stabilimento appositamente autorizzato dal Ministero della sanità tra quelli riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, da carni che siano in via alternativa conformi alle disposizioni previste dall'art. 2, commi 2 e 3, ovvero introdotte nel territorio della regione Sardegna come carne suina fresca in conformità al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, o al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, e successive modifiche.

b) prodotti ottenuti in stabilimenti al di fuori della regione Sardegna che abbiano mantenuto l'integrità della confezione o dell'imballaggio originari.

Art. 5.

1. I prodotti a base di carni di cui all'art. 4, comma 2, lettera *a)*, punto 2, conformi ai requisiti di cui all'art. 2, spediti dalla regione Sardegna, devono essere accompagnati dal certificato di cui all'art. 5, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, integrato dalla seguente dicitura: «prodotti a base di carne conformi alla decisione n. 95/108/CE della Commissione relativa a determinate misure di protezione sanitaria contro la peste suina africana in Sardegna (Italia)».

2. I prodotti di cui all'art. 4, comma 2, lettera *b)*, devono essere accompagnati dal certificato di cui all'art. 5, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, integrato dalla seguente dicitura: «prodotti a base di carni suine oggetto di spedizione ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera *b)*, del presente decreto».

3. La compilazione del certificato di cui al comma 2 viene effettuata a cura del servizio veterinario sotto la cui competenza ricade territorialmente il luogo da cui avviene la spedizione; il medesimo servizio provvede inoltre a dare idonea comunicazione all'azienda U.S.L. di destinazione.

Art. 6.

1. Al fine di evitare la diffusione delle pesti suine, è vietata l'uscita di suidi vivi loro carni e prodotti a base di carne, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi modo effettuata, ad eccezione di quelli in cui all'art. 4, comma 2, lettera *a)*, punto 1), dalla provincia di Nuoro.

Art. 7.

1. In deroga a quanto stabilito all'art. 6 è consentita:

a) l'uscita di suini vivi da macello dalla provincia di Nuoro verso le province di Cagliari, Oristano e Sassari a condizione che detti suini:

1) siano originari da aziende ufficialmente indenni ai sensi del piano di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana, approvato con decisione 98/703/CE della Commissione europea;

2) siano rimasti per almeno quattro mesi nell'azienda di origine ovvero, se di età inferiore, nati ed allevati nell'azienda di origine;

3) siano stati allevati in una azienda che si trovi almeno 10 km di distanza da qualsiasi focolaio di peste suina africana accertato nei tre mesi precedenti la spedizione;

4) siano stati allevati in una azienda in cui nessun suino proveniente da allevamenti localizzati in provincia di Nuoro sia stato introdotto nei sessanta giorni precedente la spedizione;

5) siano risultati negativi ad una prova sierologica per la peste suina africana effettuata nei dieci giorni precedenti il trasporto al macello. All'atto del controllo ogni soggetto, sottoposto a prelievo sierologico, è identificato mediante apposizione di marca auricolare riportante un numero progressivo;

6) siano sottoposti ad un esame clinico nell'azienda di origine nelle ventiquattro ore precedenti il trasporto. Tutti i suini della azienda di origine debbono essere stati esaminati ed i locali relativi ispezionati;

7) siano trasportati direttamente dall'azienda di origine al macello designato. I mezzi di trasporto debbono essere stati puliti e disinfettati prima del carico ed essere poi sigillati dal veterinario ufficiale. I suini devono essere accompagnati da un certificato sanitario firmato dal veterinario ufficiale, conforme all'allegato modello 1 che attesti il rispetto dei requisiti di cui al presente articolo;

8) siano macellati entro le dodici ore successive all'arrivo al macello;

9) siano identificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, ed allevati in una azienda che sia dichiarata ufficialmente indenne ai sensi del piano di eradicazione della peste suina africana adottato con decisione 98/703/CE della Commissione europea;

b) la commercializzazione dalla provincia di Nuoro verso le provincie di Cagliari, Oristano o Sassari:

1) di carni suine conformi a quanto indicato all'art. 2, comma 2, ovvero ottenute da suini che rispondano ai requisiti di cui al comma 1, lettera *a),* del presente articolo e macellati in uno stabilimento riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, ovvero introdotte nel territorio della regione Sardegna come carne suina fresca, in conformità al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, oppure al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, e successive modifiche;

2) di prodotti a base di carni suine ottenuti con carni conformi a quanto indicato al punto 1).

Art. 8.

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, e dall'art. 7, è consentita la spedizione al di fuori del territorio della provincia di Nuoro di prodotti a base di carne suina a condizione che siano stati prodotti, in uno stabilimento appositamente autorizzato dal Ministero della sanità tra quelli riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, da carni introdotte nel territorio regionale oppure da carni provenienti dalle provincie di Sassari, Oristano, e Cagliari ottenute in conformità dell'art. 2, comma 2 e 3, del presente decreto;

2. I prodotti di cui al comma 1 devono essere spediti in conformità a quanto stabilito all'art. 5, comma 1.

Art. 9.

1. Il Ministero della sanità trasmette agli altri Stati membri ed alla Commissione europea gli elenchi recanti il nome e l'ubicazione degli stabilimenti autorizzati a norma dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, lettera *a),* punto 2), e dell'art. 8, comma 1.

2. La regione Sardegna, onde consentire al Ministero della sanità la trasmissione agli Stati membri ed alla Commissione europea, invia una relazione semestrale contenente informazioni sul numero di suini che sono stati sottoposti alle misure di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b),* numero 6, nonché i risultati delle prove sierologiche effettuate.

Art. 10.

1. In tutto il territorio della regione, è vietata la movimentazione di animali vivi, a qualsiasi titolo e scopo provenienti da allevamenti non accreditati.

2. Lo spostamento dei suini effettuato sul territorio della regione Sardegna, al di fuori del comune in cui si trova l'azienda, oltre a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'ordinanza ministeriale 27 aprile 1983 e dagli articoli 14 e 15 del decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427, e dal decreto del Presidente Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, deve avvenire nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

a) visita veterinaria e controllo dell'azienda prima del carico dei suini e contestuale rilascio del modello 4, al momento della partenza dell'automezzo;

b) trasporto senza soste intermedie fino all'azienda di destinazione;

c) rilascio del modello 4 in quattro copie di cui una è conservata a cura del proprietario o detentore per almeno cinque anni nel registro di carico e scarico presente nell'azienda di spedizione, una è trattenuta dal servizio veterinario che provvede, dopo aver aggiornato l'anagrafe relativa allo scarico, a trasmetterne copia, via telefax, al servizio veterinario territorialmente competente sull'azienda di destinazione, sulla base di tale informazione il servizio veterinario potrà predisporre eventuali controlli tesi a verificare l'effettivo arrivo degli animali a destinazione e la corretta tenuta ed aggiornamento del registro aziendale, le rimanenti due copie scortano gli animali durante il trasporto e sono consegnate al responsabile dell'azienda di destinazione il quale è tenuto a conservarne una nel registro aziendale e consegnare la restante, entro 24 ore dall'arrivo, al servizio veterinario che provvederà all'aggiornamento dell'anagrafe relativa al carico. In questo modo il servizio veterinario di destinazione avrà una doppia informazione dell'arrivo degli animali;

d) notifica della spedizione, con almeno 48 ore di anticipo, da parte del proprietario o detentore dei suini al servizio veterinario di destinazione.

3. Il modello 4, compilato conformemente alle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a),* dal veterinario ufficiale anche nell'attestazione sanitaria posta a tergo, deve riportare:

1) il numero d'ordine obbligatorio;

2) l'individuazione dell'azienda unità sanitaria locale competente;

3) la targa dell'automezzo regolarmente autorizzato;

4) il cognome e nome del proprietario o speditore dei suini, l'indirizzo dell'azienda con il numero di codice della stessa;

5) l'esatta indicazione del destinatario e della destinazione;

6) il codice del tatuaggio di tutti i suini che sono stati spediti.

4. Delle prove sierologiche effettuate, ovvero della esenzione deve essere fornita attestazione sul modello 4.

5. Ai suini destinati al macello si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2; inoltre i suini destinati al macello diversi da quelli contemplati nell'art. 2, comma 2, lettera *b),* devono essere sottoposti alle norme di controllo sierologico contenute nel piano di eradicazione per la peste suina africana approvato con la decisione 98/703/CE della Commissione europea.

6. Il modello 4 che scorta gli animali al macello deve essere compilato in quattro copie. Delle quattro copie una è conservata, a cura del proprietario o detentore per almeno cinque anni, nel registro di carico e scarico presente nell'azienda di spedizione, una è consegnata, entro sette giorni, al servizio veterinario competente sull'azienda di partenza al fine dell'aggiornamento dell'anagrafe relativa allo scarico e le rimanenti due copie scortano gli animali durante il trasporto e sono consegnate al veterinario ufficiale della struttura di macellazione. Il veterinario ufficiale trattiene agli atti del suo ufficio una copia del modello 4. La restante copia del modello 4, recante l'attestazione del veterinario responsabile della struttura dell'avvenuta macellazione, verrà inviata al servizio competente per territorio sull'azienda di spedizione affinché possa procedere alla conferma dell'aggiornamento del registro informatico relativo allo scarico.

Art. 11.

1. L'applicazione delle misure stabilite nel presente decreto e di quelle previste dal piano di eradicazione e sorveglianza per la peste suina africana approvato con decisione n. 98/703/CE della Commissione europea, è verificata e coordinata anche mediante l'adozione di eventuali misure protettive supplementari, dal Dipartimento alimenti nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità.

2. Ai fini di cui al comma 1 è costituito un Comitato nazionale di coordinamento e sorveglianza con il compito di:

a) raccogliere dati sulle attività di sorveglianza svolte dalle autorità della regione Sardegna;

b) predisporre attrezzature per l'elaborazione dei dati;

c) avere collegamenti rapidi con la regione Sardegna.

3. Il comitato di cui al comma 2, che avrà durata triennale è costituito da:

a) il direttore generale del Dipartimento alimenti nutrizione e sanità pubblica veterinaria, presidente;

b) un dirigente veterinario del Ministero della sanità con funzioni di vicepresidente;

c) un esperto del settore;

d) un dipendente appartenente all'area C del ruolo del Ministero della sanità, con funzioni di segretario;

e) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

f) un rappresentante della regione Sardegna;

g) un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna;

h) un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche;

i) il direttore dell'ufficio veterinario adempimenti comunitari di Porto Torres (Sassari);

j) un rappresentante della regione Emilia-Romagna;

k) un rappresentante della regione Lombardia;

l) un rappresentante della regione Toscana;

m) un rappresentante della regione Piemonte;

n) un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

o) un rappresentante dell'Associazione nazionale allevatori suini;

p) un rappresentante dell'Associazione industriali delle carni - ASS.I.CA.

4. Con successivo decreto ministeriale si provvederà alla nomina dei componenti.

5. Ai componenti compete il rimborso delle spese di missione.

6. Il Comitato nazionale di coordinamento e sorveglianza può avvalersi della collaborazione di esperti appositamente convocati.

7. Le spese necessarie al funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento e sorveglianza sono a carico degli interventi finanziati per l'attuazione del piano per l'eradicazione della peste suina africana dalla Sardegna, senza alcun onere aggiuntivo a carico dello stato di previsione del Ministero della sanità.

Art. 12.

1. Le ordinanze ministeriali 19 marzo 1979 e 26 giugno 1979 recanti norme per la profilassi della peste suina africana in Sardegna restano in vigore per le norme che non sono in contrasto o incompatibili con quelle del presente decreto.

Art. 13.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale 4 luglio 1995 e successive modificazioni.

Art. 14.

1. Alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica della peste suina africana, possono essere modificate le disposizioni previste dal presente decreto, entro sei mesi dalla entrata in vigore del medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della sanità ed entrerà in vigore il giorno successivo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1999

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 57

ALLEGATO I

Al fine di poter rilevare una prevalenza minima di suini sieropositivi del 5% con un livello minimo di confidenza del 95% il numero di suini da sottoporre a controllo sierologico per peste suina africana, nei dieci giorni prima dell'invio al macello, sarà il seguente:

Numero suini per partita	Numero suini da campionare
<=26	tutti
27-30	26
31-40	31
41-50	35
51-100	47
101-600	57
oltre 600	59

ALLEGATO II

REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. ....
PROVINCIA ....
(denominazione ufficiale)

Numero di serie .... (obbligatorio)

CERTIFICATO SANITARIO

per suini originari delle province di Cagliari, Sassari ed Oristano destinati al macello ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *b),* del decreto ministeriale .... (1).

Il sottoscritto veterinario ufficiale dell'azienda sanitaria U.S.L. n. .... (indicare nome, cognome, qualifica in stampatello ed in modo leggibile) .... ;

Attesta

che la partita/lotto (2) di suini destinata/o al macello è composta/o (2) di n. .... capi, contrassegnati con i seguenti numeri di tatuaggio auricolare, originaria/proveniente/tenuta (2) presso l'allevamento di proprietà della ditta/società .... (2) comune .... , provincia ...., con numero di codice ...., trasportata con automezzo autorizzato targato .... presso il macello della ditta .... , comune ...., provincia ...., con numero di macello CEE ...., dove è stata macellata in data .... soddisfa i requisiti stabiliti dall'art. 2, comma 2, lettera *b),* del decreto ministeriale 4 luglio 1995.

Data / timbro U.S.L.

Firma del veterinario ufficiale
....
(leggibile)

(1) Da allegare obbligatoriamente al modello 4.
(2) Cancellare la menzione inutile.

99A7945

DECRETO 17 settembre 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alphanine».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Grifols Italia S.p.a., titolare della specialità medicinale, dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Grifols Italia S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

ALPHANINE:

1 fiala 1500 U.I. + 1 fiala 10 ml + siringa;

A.I.C. n. 029250 014;

1 siringa doppio scomparto 500 U.I.;

A.I.C. n. 029250 026;

1 siringa doppio scomparto 1000 U.I.;

A.I.C. n. 029250 038;

«500» 1 flac. polv. liof. + solv. soluz. 500 U.I.;

A.I.C. n. 029250 040;

«1000» 1 flac. polv. liof. + solv. soluz. 1000 U.I.;

A.I.C. n. 029250 053.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 17 settembre 1999

Il dirigente: GUARINO

99A7969

DECRETO 17 settembre 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alphanate».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Grifols Italia S.p.a., titolare della specialità medicinale, dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Grifols Italia S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

ALPHANATE:

1 fiala 250 U.I. + 1 fiala 5 ml;
A.I.C. n. 033077 013;

1 fiala 500 U.I. + 1 fiala 5 ml;
A.I.C. n. 033077 025;

1 fiala 1000 U.I. + 1 fiala 10 ml;
A.I.C. n. 033077 037;

1 fiala 1500 U.I. + 1 fiala 10 ml;
A.I.C. n. 033077 049;

1 fiala siringa 250 U.I. 4,6 ml;
A.I.C. n. 033077 052;

1 fiala siringa 500 U.I. 4,6 ml;
A.I.C. n. 033077 064;

1 fiala siringa 1000 U.I. 4,6 ml;
A.I.C. n. 033077 076.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 17 settembre 1999

Il dirigente: GUARINO

99A7970

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 settembre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari della regione Umbria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'UMBRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificata dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto direttoriale n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, recante delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici dipendenti dal dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, ora sostitulto dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Viste le note prot. 49035, prot. 2862/99 e prot. 2567 del 3 settembre 1999, con cui l'ufficio delle entrate di Terni, la sezione staccata di Terni della direzione regionale delle entrate per l'Umbria e l'ufficio IVA di Terni hanno comunicato l'irregolare funzionamento nel giorno 2 settembre 1999, per evacuazione dei locali a seguito di segnalazione della presenza di un ordigno esplosivo nell'edificio in cui sono ubicati;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Terni, della sezione staccata di Terni della direzione regionale delle entrate per l'Umbria e dell'ufficio IVA di Terni è accertato in data 2 settembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 8 settembre 1999

Il direttore regionale: LORENZI

99A7858

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 14 settembre 1999, n. **185/E.**

Imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa all'anno 1993 ed anni successivi - 1) Legittimità delle tariffe d'estimo; 2) Conformità alla Costituzione della disciplina sostanziale dell'imposta; 3) Conformità alla Costituzione della assenza di una esenzione soggettiva per gli IACP. Istanze di rimborso presentate dai contribuenti: Rigetto.

Ai comuni
e, per conoscenza:
Alle direzioni regionali delle entrate
All'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)

Talune questioni generali di estrema rilevanza, aventi riflessi anche sulla insussistenza del diritto del contribuente al rimborso dell'ICI relativa all'anno 1993, le quali sono sorte nei primi tempi di vigenza dell'imposta comunale sugli immobili, hanno poi trovato soluzione o a livello legislativo oppure con pronunce della Corte costituzionale.

La presente circolare è diretta a richiamare l'attenzione dei comuni sui seguenti problemi, ricordandone le soluzioni intervenute.

1. *La questione della legittimità delle tariffe d'estimo.*

In esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del successivo 7 febbraio), concernente la revisione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane, venne emanato il decreto ministeriale 27 settembre 1991, con il quale furono determinate, per l'intero territorio nazionale, le predette tariffe (alcune rettifiche furono apportate, per taluni comuni delle province di Trento, Bolzano, Lucca, Messina ed Enna, con i successivi decreti ministeriali del 17 aprile 1992).

Le tariffe d'estimo in commento (sulla base delle quali sono state quantificate ed inserite negli atti catastali le corrispondenti rendite; rendite che, capitalizzate attraverso moltiplicatori di 100, 50 oppure 34, conducono alla determinazione del valore del fabbricato, quale base imponibile ICI) hanno trovato immediata applicazione fin dalla data di istituzione dell'imposta comunale sugli immobili (1° gennaio 1993).

In alcuni comuni (all'incirca 1.400) le predette tariffe sono, poi, state in parte rideterminate, in diminuzione, con il decreto legislativo n. 568 del 28 dicembre 1993 e sue successive modificazioni; epperò, con effetto, per quanto riguarda l'ICI, dall'anno di imposta 1994 (vedasi, più ampiamente, in proposito, la circolare di questo Dipartimento n. 179/E del 26 agosto 1999).

Quanto sopra sinteticamente premesso, si ricorda che il tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel maggio 1992, annullò i precitati decreti del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991; la principale ragione dell'annullamento consisteva nella rilevata inadeguatezza della fonte normativa (decreto ministeriale) in una materia che richiedeva, invece, la forma della legge.

A seguito di ciò il Governo, però, intervenne con una serie di decreti-legge, l'ultimo dei quali e, cioè, quello in data 23 gennaio 1993, n. 16, fu convertito nella legge n. 75 del 24 marzo 1993. Con l'art. 2 di tale decreto-legge, infatti, venne recepito il contenuto dei menzionati decreti ministeriali annullati, conferendo, così, ad essi il valore di legge; in altri termini, siffatti decreti ministeriali vennero convalidati attraverso la loro «legificazione».

La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 16/1993, particolarmente sotto il profilo che così operando si sarebbe verificato uno straripamento del potere legislativo un un campo istituzionalmente riservato al potere giudiziario, ha avuto modo di dichiarare manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità, riconoscendo, fra l'altro, al legislatore il potere di disciplinare settori per i quali vi sia una insufficiente copertura legislativa (vedasi sentenza n. 263 del 20-24 giugno 1994, in *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale, destinata ai giudizi innanzi alla Corte costituzionale, n. 27 del 29 giugno 1994).

Ciò stante, sono perfettamente legittime le tariffe d'estimo e le rendite determinate, in esecuzione del predetto decreto ministeriale del 20 gennaio 1990, con i precitati decreti del 27 settembre 1991 e 17 aprile 1992, nonché con il summenzionato decreto legislativo n. 568 del 28 dicembre 1993 e sue successive modificazioni.

Per completezza di discorso si ricorda che le predette tariffe d'estimo e rendite, la cui operatività era stata limitata, con l'art. 2 del decreto-legge n. 16/1993, fino al 31 dicembre 1994, sono state successivamente prorogate fino al 31 dicembre 1996 (art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 250 del 28 giugno 1995, reiterativo di precedenti decreti-legge, convertito dalla legge n. 349 dell'8 agosto 1995) e, ultimamente, con la legge n. 662 del 23 dicembre 1996, fino a quando sarà attuata la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari; revisione generale che, finora, non è stata ancora disposta. (Con la stessa legge n. 662/1996 venne previsto, altresì, che le rendite in questione dovevano essere rivalutate, ai fini dell'applicazione dell'ICI e di ogni altra imposta, del 5 per cento a decorrere dall'anno 1997).

In considerazione di quanto sopra illustrato i comuni (ai quali l'art. 3 della legge n. 146 dell'8 maggio 1998 ha attribuito, tra l'altro, la competenza in materia di rimborsi dell'ICI indebitamente versata per l'anno di

imposta 1993, salvo restando il recupero nei confronti dello Stato della quota parte corrispondente all'aliquota del 4 per mille) devono rigettare le istanze (che risultano essere abbastanza numerose) con le quali i contribuenti chiedono il rimborso dell'ICI corrisposta per l'anno 1993, motivate sulla base del predetto annullamento da parte del T.A.R. Lazio o, in genere, di pretese illegittimità delle tariffe d'estimo e rendite catastali.

Ciò, ripetesi, in quanto le tariffe d'estimo e le rendite attualmente in vigore, e fin dalla data di istituzione dell'ICI (1° gennaio 1993), sono perfettamente legittime.

Ovviamente, per le stesse ragioni, i comuni rigetteranno le analoghe istanze di rimborso dell'ICI corrisposta per gli anni 1994 e successivi.

2. *La questione della legittimità costituzionale della struttura dell'ICI.*

Sono state sollevate varie questioni di legittimità costituzionale della disciplina dell'ICI recata dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, particolarmente sotto i profili: della limitazione dell'oggetto della tassazione esclusivamente agli immobili posseduti, e cioè ad una sola componente del patrimonio complessivo del soggetto passivo; delle modalità di determinazione del valore imponibile, le quali non tengono conto delle eventuali passività che il proprietario ha dovuto contrarre per acquistare o costruire il bene; della vincolatività e incontrovertibilità dei valori dei fabbricati, ottenuti attraverso la capitalizzazione, con moltiplicatori fissi, delle rendite catastali; della elevatezza delle aliquote che, assommata all'esistenza di ulteriori imposizioni fiscali sugli immobili, condurrebbe ad un effetto espropriativo.

La Corte costituzionale si è già pronunciata, dichiarando la infondatezza delle sollevate questioni e, quindi, riconoscendo la conformità con le norme ed i principi costituzionali della struttura sostanziale dell'ICI, quale disciplinata dal decreto legislativo n. 504/1992 (vedasi, fra le altre, la sentenza n. 111 del 9-22 aprile 1997, in *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale, destinata ai giudizi innanzi alla Corte costituzionale, n. 18 del 30 aprile 1997).

Pertanto, i comuni devono rigettare le istanze (anche queste risultanti molto numerose) con le quali i contribuenti chiedono il rimborso dell'ICI corrisposta per l'anno 1993, motivate sulla base di una pretesa incostituzionalità della disciplina sostanziale dell'imposta.

Chiaramente, per le stesse ragioni sovraillustrate, i comuni rigetteranno le analoghe istanze di rimborso dell'ICI versata per gli anni 1994 e successivi.

3. *La questione della soggettività passiva degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP).*

È stata sollevata questione di legittimità costituzionale della disciplina dell'ICI stabilita dal decreto legislativo n. 504/1992, nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'imposta per gli immobili appartenenti agli Istituti autonomi per le case popolari.

La Corte costituzionale si è già pronunciata, dichiarando la infondatezza della sollevata questione, con la sentenza n. 113 del 28 marzo-12 aprile 1996, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale, destinata ai giudizi innanzi alla Corte costituzionale, n. 16 del 17 aprile 1996.

Pertanto, i comuni devono rigettare le istanze con le quali gli IACP chiedono il rimborso dell'ICI versata per l'anno 1993, motivate su una pretesa incostituzionalità della disciplina dell'ICI in quanto non prevedente per essi l'esenzione soggettiva dal tributo.

Ovviamente, possono esserci anche altre cause di rigetto delle istanze di rimborso, quale l'infondatezza della pretesa circa l'esistenza di un trattamento esentivo per gli immobili degli IACP; trattamento esonerativo che la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto non essere contemplato nel decreto legislativo n. 504/1992.

Per le stesse ragioni sovraesposte, i comuni rigetteranno le analoghe istanze di rimborso dell'ICI corrisposta dagli IACP per gli anni 1994 e successivi.

*

* *

La pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.

Tuttavia, le direzioni regionali delle entrate contatteranno urgentemente i comuni compresi nelle proprie circoscrizioni, richiamando la loro attenzione sulla circolare medesima.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

99A7971

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 15 settembre 1999, n. **757708.**

Direttiva 97/23/CE in materia di «Attrezzature a pressione» pubblicata nella G.U.C.E. n. L 181 del 9 luglio 1997. Prenotifiche.

La direttiva in oggetto, approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo dovrà essere recepita nell'ordinamento giuridico di ogni Stato membro entro il 29 maggio del corrente anno e dovrà essere applicata dagli Stati membri dal 29 novembre 1999.

Durante il periodo transitorio che decorre dalla sua data di applicazione e fino al 22 maggio 2002, i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva, potranno essere fabbricati, commercializzati e certificati, sia applicando la normativa europea, sia applicando la normativa attualmente vigente in ciascuno Stato membro, in modo da far si che il passaggio dalla normativa finora adottata in ciascun Paese dell'Unione europea a quella contenuta nella direttiva di che trattasi, avvenga gradualmente per dare la possibilità agli operatori del settore, oltre ad acquisire familiarità nell'applicazione della nuova normativa, di adeguare la propria struttura organizzativa, i mezzi e i procedimenti di fabbricazione alle nuove regole.

Con la direttiva 97/23 viene istituito all'art. 14 «l'ispettorato degli utilizzatori», nuova figura di responsabile della valutazione, e verifica della rispondenza degli apparecchi a pressione ai requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato I della direttiva.

Fermo restando che detti ispettorati debbono rispondere ai criteri di cui all'allegato V della direttiva, tenuto conto della grande rilevanza industriale di queste nuove modalità di rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza, si reputa opportuno consentire ai grandi gruppi industriali l'avvio tempestivo di quelle azioni organizzative interne per procedere alla graduale introduzione delle nuove procedure.

Premesso quanto sopra gli organismi di cui all'art. 14 della direttiva 97/23/CE che intendono espletare attività di valutazione di conformità di apparecchi, componenti, attrezzature ed insiemi a pressione, da utilizzare all'interno del proprio gruppo, nei limiti previsti dall'art. 14, punto 6, devono possedere i seguenti requisiti essenziali minimi correlati con l'area o le aree di competenza per le quali specificatamente viene fatta richiesta:

appartenere ad un gruppo industriale che applichi una politica comune di sicurezza;

il gruppo sia un utilizzatore di apparecchi in pressione;

il gruppo sia articolato in dipartimenti, unità produttive, strutture equivalenti;

l'ispettorato sia costituito in struttura autonoma non direttamente coinvolta in processi produttivi, di progettazione, di fabbricazione, di fornitura, di montaggio, di funzionamento o di manutenzione delle attrezzature in pressione o degli insiemi. Al fine di garantire i requisiti di indipendenza, la struttura gerarchica al di sopra dell'ispettorato non dovrà in ogni caso essere comune a quella dei dipartimenti, o unità produttive, o altre strutture equivalenti coinvolte in processi produttivi, di progettazione, di fabbricazione, di fornitura, di montaggio, di funzionamento o di manutenzione delle attrezzature in pressione o degli insiemi;

una struttura operativa che risponda ai criteri generali per gli organismi di certificazione di prodotto come previsto dalla norma europea UNI CEI EN 45011;

personale qualificato in numero sufficiente per espletare adeguatamente le mansioni tecniche e gestionali quale risulti da dettagliato organigramma ed in relazione ai settori di competenza;

locali, uffici e laboratori destinati allo svolgimento dell'attività conformi alla legislazione vigente in tema di sicurezza e igiene ambientale;

mezzi ed attrezzature occorrenti all'espletamento di attività di valutazione e verifica, esami e prove.

In mancanza di alcune attrezzature specifiche il gruppo dovrà dimostrare di aver stipulato convenzioni con laboratori o strutture esterne.

Quando l'ispettorato dell'utilizzatore intenda operare nel settore delle giunzioni saldate dovrà dimostrare di possedere i mezzi necessari ed operare secondo i criteri generali di qualificazione del proprio personale in accordo alla norma UNI CEI EN 45013;

una regolamentazione interna che definisca l'iter procedurale per il rilascio delle attestazioni in riferimento ai settori di competenza;

polizza di assicurazione commisurata al volume ed al rischio dell'attività svolta o da svolgere e comunque non inferiore a cinque miliardi. Ove già esista polizza essa deve essere estesa ai rischi dell'attività svolta dall'ispettorato dell'utilizzatore nell'ambito della direttiva 97/23.

Pertanto, in attesa del recepimento nella legislazione italiana della direttiva in parola, è avviata, d'intesa con l'ISPESL - Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, una fase sperimentale del previsto ispettorato degli utilizzatori.

Resta ovviamente inteso che, fino all'entrata in vigore dell'atto di recepimento, l'utilizzo degli apparecchi a pressione resta assoggettato all'attuale legislazione.

I soggetti interessati che intendono avviare la fase di sperimentazione ne daranno comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ispettorato tecnico dell'industria - Via Molise, 2 - 00187 Roma, precisando:

nome e ragione sociale del richiedente;

indirizzo della sede legale del richiedente;

denominazione dell'organismo, nominativo e qualifica del direttore responsabile;

sede operativa ed eventuali altre unità operative;

iscrizione alla CCIAA;

statuto dell'organismo o eventuale documentazione sostitutiva per gli ispettori degli utilizzatori;

specificazione del/i settore/i di competenza indicando specificatamente le procedure di valutazione della conformità (tutti o parte dei moduli di cui all'art. 10);

planimetrie della sede e/o delle eventuali sedi distaccate nonché dei laboratori di prova appartenenti all'organismo;

organigramma ed elenco nominativo del personale;

elenco delle attrezzature, strumentazioni e quant'altro risulti necessario per la effettuazione di esami, prove ed indagini occorrenti alla certificazione a fronte della direttiva;

manuale di qualità con le specifiche sezioni attinenti l'attività nell'ambito della applicazione della direttiva 97/23/CE.

Anche a fini di monitoraggio del settore, copia dell'istanza sarà inviata all'ISPESL a cura dell'ispettorato tecnico della Direzione generale sviluppo produttivo e competitività.

Le modalità operative della fase di sperimentazione degli ispettorati degli utilizzatori saranno definite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con l'ISPESL, sentiti i gruppi interessati.

Il Ministro: BERSANI

99A7972

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1999 è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Torino con la seguente motivazione:

«Durante il secondo conflitto mondiale, gli uomini del Comando provinciale dei Vigili del fuoco si adoperavano con instancabile solerzia e grandissimo spirito di abnegazione per fronteggiare le gravi situazioni di pericolo conseguenti ai drammatici bombardamenti che colpivano la città di Torino.

Con grandissimo rischio personale, si prodigavano per portare soccorso a quanti erano coinvolti nei crolli e negli incendi riuscendo, con tempestivi interventi ed encomiabile tenacia, a salvare numerose vite umane.

All'indomani dell'armistizio si organizzavano poi in gruppi di restistenza, partecipando attivamente alla lotta di Liberazione.

Splendido esempio di eccezionali virtù civiche e non comune amor patrio». — 1940-1945 - Torino.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1999, è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile alla memoria di mons. Settimio Arturo Ferrazzetta con la seguente motivazione:

«Vescovo in Bissau, nel corso dei quarantatre anni del suo ministero, forniva un determinante contributo per alleviare le difficili condizioni di vita della popolazione, dando un autorevole impulso alla costruzione di strutture sanitarie e scolastiche. Personalità di grande saggezza e di indubbio carisma svolgeva un importante ruolo di mediazione e pacificazione in occasione della varie tensioni sociali e del conflitto civile che affliggevano il Paese.

Splendido esempio di grande generosità ed umana solidarietà». — Guinea - Bissau.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 1999 è stata conferita medaglia d'oro al merito civile alla memoria del dott. Michele Abbate, con la seguente motivazione:

«Medico di elevate qualità professionali, eletto da poco più di un anno sindaco riusciva a guadagnarsi la stima, la fiducia e la benevolenza dell'intera cittadinanza esercitando con profondo impegno, alto rigore morale ed incondizionata dedizione il proprio incarico nel quale poneva ogni energia per il rinnovamento dell'apparato amministrativo, dei servizi comunali e della riqualificazione urbana. Cadeva vittima di un vile attentato sacrificando la vita al servizio dello Stato e delle istituzioni». — Caltanissetta - 7 maggio 1999».

99A7887

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 settembre 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0509
Yen giapponese	109,48
Dracma greca	327,00
Corona danese	7,4315
Corona svedese	8,6280
Sterlina	0,64230
Corona norvegese	8,2220
Corona ceca	36,299
Lira cipriota	0,57830
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,29
Zloty polacco	4,2998
Tallero sloveno	196,4950
Franco svizzero	1,6024
Dollaro canadese	1,5449
Dollaro australiano	1,6131
Dollaro neozelandese	1,9975
Rand sudafricano	6,3716

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A8029

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enantone "DIE"»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 340 del 29 luglio 1999

Specialità medicinale ENANTONE:

«DIE» 1 flac. 1,6 ml/8 dosi - A.I.C. n. 027066087;

«DIE» 1 flac. 2,8 ml/14 dosi - A.I.C. n. 027066099;

«DIE» 1 flac. 4 ml/20 dosi - A.I.C. n. 027066101.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia farmaceutici S.p.a., via Elio Vittorini, 129 - 00100 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: estensione indicazioni terapeutiche.

Visto il parere della Commissione unica del farmaco espresso nella riunione dell'8-9 giugno 1999 si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono:

1) trattamento del cancro della prostata con metastasi. Un effetto positivo del farmaco è decisamente più netto e più frequente qualora il paziente non abbia mai ricevuto un altro trattamento ormonale;

2) trattamento della infertilità della donna in associazione alle gonadotropine (HMG, HCG, FSH) nei protocolli di induzione dell'ovulazione, nell'ambito della fecondazione in vitro seguita da trasferimento dell'embrione (Fivet) e nelle altre tecniche della fecondazione assistita.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A7976

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enantone»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 341 del 29 luglio 1999

Specialità medicinale ENANTONE:

«3,75» 1 flac. 3,75 mg + 1 siringa solvente 2 ml;

A.I.C. n. 027066024.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia farmaceutici S.p.a., via Elio Vittorini, 129 - 00100 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: estensione indicazioni terapeutiche.

Visto il parere della Commissione unica del farmaco espresso nella riunione dell'8-9 giugno 1999 si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono:

1) carcinoma della prostata e dei suoi secondarismi;

2) carcinoma della mammella in donne in pre- e perimenopausa in cui risulta indicato il trattamento ormonale;

3) endometriosi genitale ed extragenitale (stadi I-IV);

4) fibromi uterini;

5) trattamento della pubertà precoce, prima degli 8 anni nella bambina e prima dei 10 anni nel bambino;

6) terapia prechirurgica — della durata di tre mesi — degli interventi di miomectomia e isterectomia nella paziente metrorragica; trattamento pre-chirurgico — della durata di un mese — degli interventi di ablazione endometriale e di resezione dei setti endouterini per via isteroscopica.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A7975

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Decapeptyl "11,25"»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 342 del 29 luglio 1999

Specialità medicinale DECAPEPTYL:

«11,25» 1 flac. polvere 11,25 mg + 1 fiala solv. sosp. - A.I.C. n. 026999058.

Titolare A.I.C.: Ipsen S.p.a - Via Figino, 16 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: estensione indicazioni terapeutiche.

Si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono:

1) Trattamento del carcinoma della prostata e dei suoi secondarismi, in cui sia indicata la soppressione della produzione di testosterone;

2) Carcinoma della mammella in donne in pre- e perimenopausa in cui risulta indicato il trattamento ormonale;

3) Endometriosi genitale ed extragenitale (stadi I-IV);

4) Fibromi uterini.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A7979

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Decapeptyl»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 343 del 29 luglio 1999

Specialità medicinale DECAPEPTYL:

1 sistema IM 3,75 mg a cess. protr. + siringa - A.I.C. n. 026999021.

Titolare A.I.C.: Ipsen S.p.a., via Foligno, 16 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: estensione indicazioni terapeutiche.

Si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono:

1) carcinoma della prostata e dei suoi secondarismi;

2) carcinoma della mammella in donne in pre- e perimenopausa in cui risulta indicato il trattamento ormonale;

3) endometriosi genitale ed extragenitale (stadi I-IV);

4) fibromi uterini;

5) trattamento della pubertà precoce, prima degli 8 anni nella bambina e prima dei 10 anni nel bambino;

6) terapia prechirurgica — della durata di tre mesi — degli interventi di miomectomia e isterectomia nella paziente metrorragica; trattamento pre-chirurgico — della durata di un mese — degli interventi di ablazione endometriale e di resezione dei setti endouterini per via isteroscopica.

7) trattamento della infertilità della donna in associazione alle gonadotropine (HMG, HCG, FSH) nei protocolli di induzione dell'ovulazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A7977

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zoladex "3,6"»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 398 del 29 luglio 1999

Specialità medicinale ZOLADEX:

«3,6» sc. 1 siringa depot 3,6 mg - A.I.C. n. 026471019.

Titolare A.I.C.: Zeneca S.p.a., Palazzo Volta - Via F. Sforza - 20089 Basiglio (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: estensione indicazioni terapeutiche.

Si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono:

1) trattamento del carcinoma della prostata e dei suoi secondarismi, in cui sia indicata la soppressione della produzione di testosterone;

2) carcinoma della mammella in donne in pre- e perimenopausa in cui risulta indicato il trattamento ormonale;

3) endometriosi genitale ed extragenitale (stadi I-IV);

4) fibromi uterini;

5) terapia prechirurgica — della durata di tre mesi — degli interventi di miomectomia e isterectomia nella paziente metrorragica; trattamento pre-chirurgico — della durata di un mese — degli interventi di ablazione endometriale e di resezione dei setti endouterini per via isteroscopica;

6) trattamento della infertilità della donna in associazione alle gonadotropine (HMG, HCG, FSH) nei protocolli di induzione dell'ovulazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A7980

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zoladex "10,8"»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 399 del 29 luglio 1999

Specialità medicinale ZOLADEX:

«10,8» sc. 1 siringa depot 10,8 mg - A.I.C. n. 026471021.

Titolare A.I.C.: Zeneca S.p.a., Palazzo Volta - Via F. Sforza - 20089 Basiglio (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: estensione indicazioni terapeutiche.

Si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono:

1) trattamento del carcinoma della prostata e dei suoi secondarismi, in cui sia indicata la soppressione della produzione di testosterone;

2) endometriosi genitale ed extragenitale (stadi I-IV);

3) fibromi uterini.

Si approva, inoltre, la variazione degli stampati relativamente al punto 4.2 «Posologia e modo di somministrazione».

La posologia ora autorizzata è:

una iniezione sottocutanea di «Zoladex» 10,8, a livello della parte addominale anteriore, ogni 13 settimane.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A7981

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diarconal»

Con decreto n. 800.5/R.M.19/D401 del 16 settembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicianale:

DIARCONAL:

10 flaconcini orali 200 mg - A.I.C. n. 023538022;

30 capsule 400 mg - A.I.C. n. 023538046.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., titolare della corrispondente autorizzazione.

99A7960

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trombolis»

Con decreto n. 800.5/R.M.42/D400 del 16 settembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

TROMBOLIS:

flacone 250000 U.I. - A.I.C. n. 028584023;

falcone 750000 U.I. - A.I.C. n. 028584035;

falcone 1500000 U.I. - A.I.C. n. 028584047.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., titolare della corrispondente autorizzazione.

99A7961

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Normase EPS»

Con decreto n. 800.5/R.M.285/D403 del 14 settembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

NORMASE EPS:

10 flaconcini orali 15 ml - A.I.C. n. 023535 115;

flacone sciroppo 120 ml - A.I.C. n. 023535 127;

flacone sciroppo 200 ml - A.I.C. n. 023535 139;

flacone sciroppo 250 ml - A.I.C. n. 023535 141;

flacone sciroppo 400 ml - A.I.C. n. 023535 154.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta L. Molteni & C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A7962

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cloradryn»

Con decreto n. 800.5/R.M. 19/D404 del 14 settembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

CLORADRYN:

10 compresse 5 mg - A.I.C. n. 026402 038;

10 compresse 10 mg - A.I.C. n. 026402 053.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A7963

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zar»

Con decreto n. 800.5/R.M. 332/D402 del 13 settembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

ZAR:

«300» 30 compresse 300 mg - A.I.C. n. 028937 011;

«600» 15 compresse 600 mg - A.I.C. n. 028937 023.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Società prodotti antibiotici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A7964

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Regovar»

Con decreto n. 800.5/R.M. 19/D406 del 15 settembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

REGOVAR:

21 compresse 1+0,05 mg - A.I.C. n. 021738 024.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A7965

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gardrin»

Con decreto n. 800.5/R.M. 19/D405 del 15 settembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

GARDRIN:

30 capsule gelatina 35 mcg - A.I.C. n. 026701 021.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A7966

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nissel»

Con decreto n. 800.5/R.M. 365/D407 del 16 settembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

NISSEL:

30 capsule 100 mg - A.I.C. n. 028691 018;

flac. liof. 30 mg + f. solv. 5 ml - A.I.C. n. 028691 020.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Monsanto italiana S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A7967

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 316/D408 del 16 settembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

AMOXICILLINA:

«3,75% granulato per sospensione orale» 1 flacone da 75 g - A.I.C. n. 029487 030/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta EG S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A7968

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 26672 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.M.L. - Lavorazione meccanica lamiere, con sede in Bientina (Pisa), unità di Bientina e Pontedera (Pisa), per un massimo di 150 dipendenti, per il periodo dal 18 gennaio 1998 al 21 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1998 con decorrenza 18 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26673 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Bassilichi, con sede in Firenze e unità di Firenze, per un massimo di 25 dipendenti; Roma, per un massimo di 7 dipendenti; Siena, per un massimo di 3 dipendenti, per il periodo dal 15 giugno 1998 al 14 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1998 con decorrenza 15 giugno 1998.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26674 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta conceria Vignola Nobile, con sede in Solofra (Avellino), e stabilimento di Solofra (Avellino), per un massimo di 11 dipendenti, per il periodo dal 2 marzo 1998 al 1° settembre 1998.

Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1998 con decorrenza 2 marzo 1998.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26675 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Bagnoli, con sede in Bagnoli (Napoli) e unità di Bagnoli (Napoli), per un massimo di 150 dipendenti, per il periodo dal 1º gennaio 1998 al 30 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1998 con decorrenza 1º gennaio 1998.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26676 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Patt S.r.l. già Fantoni Pareti, con sede in Attimis (Udine) e unità di Attimis (Udine), per un massimo di 20 dipendenti, per il periodo dal 7 ottobre 1997 al 6 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1997 con decorrenza 7 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26677 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Aprile Giovanni, con sede in Augusta (Siracusa) e cantiere di Siracusa, per un massimo di 78 dipendenti, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 18 agosto 1998 con decorrenza 6 luglio 1998.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26678 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reno De Medici già Sarrio S.A., con sede in Milano, unità di Milano, per un massimo di 25 dipendenti e ufficio commerciale di Aprilia (Latina), per un massimo di 1 dipendente, per il periodo dal 5 gennaio 1999 al 4 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1999 con decorrenza 5 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26679 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente ora Mediaworld, con sede in Rozzano/Milanofiori (Milano) e unità di Grugliasco (Torino), per un massimo di 19 dipendenti, per il periodo dal 2 luglio 1996 al 3 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1996 con decorrenza 2 luglio 1996 limitatamente ai lavoratori ex dipendenti Soc. Trony.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26680 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalli preziosi, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e unità di Paderno Dugnano (Milano), per un massimo di 80 dipendenti, per il periodo dal 22 giugno 1998 al 21 dicembre 1998.

Art. 1, comma 10, della legge n. 223/1991.

Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1998 con decorrenza 22 giugno 1998.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26681 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Necchi compressori, con sede in Pavia e unità di Pavia, per un massimo di 220 dipendenti, per il periodo dal 1º febbraio 1999 al 31 luglio 1999.

Art. 1, comma 10 della legge n. 223/1991 dal 1º febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1999 con decorrenza 1º febbraio 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26703 del 20 luglio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Mi. - Confezioni, con sede in Cisterna di Latina (Latina), unità di Cisterna di Latina (Latina), per un massimo di 54 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 aprile 1999 al 13 ottobre 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 14 ottobre 1999 al 13 aprile 2000.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26704 del 20 luglio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sapca, con sede in Latina e unità in Modugno (Bari), per un massimo di 46 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 marzo 1999 al 10 settembre 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'11 settembre 1999 al 10 marzo 2000.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26705 del 20 luglio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cariboni Paride, con sede in Colico (Como), unità in Brennero - località Fleres (Bolzano), per un massimo di 40 dipendenti; Colico (Lecco), per un massimo di 12 dipendenti; Sondrio, per un massimo di 1 dipendente, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 dicembre 1998 al 18 giugno 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 19 giugno 1999 al 18 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26706 del 20 luglio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kontron Instruments, con sede in Milano e unità in Milano, per un massimo di 24 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 febbraio 1999 al 7 agosto 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'8 agosto 1999 al 7 febbraio 2000.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26707 del 20 luglio 1999, in favore del sig. Marongiu Domenico, lavoratore dipendente dalla S.p.a. impresa Mereu, con sede in Lanusei (Nuoro) e unità in Lanusei (Nuoro), per un massimo di 1 dipendente, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 giugno 1998 al 14 dicembre 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 15 dicembre 1998 al 14 giugno 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale al lavoratore interessato, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale n. 26708 del 20 luglio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidia Research Sud, con sede in Siracusa e unità in Siracusa, per un massimo di 26 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 luglio 1998 al 3 gennaio 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21 settembre 1998, n. 25068.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale n. 26713 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.M.M. - Trasformazioni materiali metallici, con sede in La Loggia (Torino), unità di Bientina e Pontedera (Pisa), per un massimo di 150 dipendenti, per il periodo dal 5 giugno 1998 al 17 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1998 con decorrenza 5 giugno 1998.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26714 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Termomeccanica, con sede in La Spezia e unità di La Spezia, per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 31 agosto 1988 al 28 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1998 con decorrenza 31 agosto 1998.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente

provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26721 del 22 luglio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.Z. Surgelati Wonderfood, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta), per un massimo di 126 dipendenti di cui 15 in C.F.L., è autorizzata al corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal periodo 10 novembre 1997 al 9 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1997 con decorrenza 10 novembre 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21 settembre 1998, n. 25066 limitamente all'art. 2.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26722 del 22 luglio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paolo Bizzini Manifacturing, con sede in Castelnuovo Rangone (Modena) e unità in Modena, per un massimo di 19 dipendenti è autorizzata al corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal periodo 23 aprile 1999 al 22 ottobre 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 23 ottobre 1999 al 22 aprile 2000.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26723 del 22 luglio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Val Vibrata Manifatture, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e unità in S. Egidio alla Vibrata, per un massimo di 135 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal periodo 6 aprile 1999 al 5 ottobre 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 6 ottobre 1999 al 12 marzo 2000.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 26392.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26724 del 22 luglio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Val Vibrata Manifatture, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e unità in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), per un massimo di 135 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal periodo 13 marzo 1999 al 5 aprile 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26728 del 22 luglio 1999, ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 60 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla: Fintel S.p.a., con sede legale in Napoli e unità di Ardea (Roma) e Foggia, per il periodo dal 2 novembre 1998 al 30 aprile 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Con decreto ministeriale n. 26729 del 22 luglio 1999, ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 129 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Ciet S.p.a., con sede legale in Pratantico (Arezzo) e unità di Ascoli Piceno, Casoria (Napoli), Fermo (Ascoli Piceno), Firenze, Lucca, Pisa, Poggio Berni (Rimini), per il periodo dal 1º luglio 1998 al 31 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Con decreto ministeriale n. 26740 del 28 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 28 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B., con sede in Pontenure (Piacenza) e unità di Lugagnano Val d'Arda (Piacenza), per un massimo di 31 dipendenti, per il periodo dall'11 gennaio 1999 al 10 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1999, con decorrenza 11 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26741 del 30 luglio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.Im.El. - Società impianti elettrici, con sede in Turi (Bari) e unità in Turi (Bari), per un massimo di 21 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal periodo 12 ottobre 1998 all'11 aprile 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 12 aprile 1999 all'11 ottobre 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26742 del 30 luglio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Tecnostile, con sede in Modena e unità in Rubiera (Reggio Emilia), per un massimo di 56 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal periodo 10 maggio 1999 al 9 novembre 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 10 novembre 1999 al 9 maggio 2000.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26743 del 30 luglio 1999, è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.V.B., con sede in Torino e unità di Rivalta (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 159 unità, su un organico complessivo di 205 unità.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, I.N.P.S., è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.V.B., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26746 del 30 luglio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 dicembre 1997, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.p.a. S.E.I.P. S.E. Il Popolo - Ed. Cinque Lune, con sede in Roma e unità di Roma, per un massimo di 4 dipendenti in CIGS (1 prepensionabili), per il periodo dal 1° febbraio 1999 al 31 luglio 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza dei giornalisti italiani è autorizzato al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 26747 del 30 luglio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 dicembre 1997, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. S.E.I.P. S.E. Il Popolo - Ed. Cinque Lune, con sede in Roma e unità di Roma, per un massimo di 9 dipendenti in CIGS (1 prepensionabili), per il periodo dal 1° febbraio 1999 al 31 luglio 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 26749 del 30 luglio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, comma e, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 27 novembre 1998, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei pubblicisti Cacciatore Mario e Calderone Giuseppe Damiano, dipendenti dalla S.r.l. Società Generale Editrice, con sede in Milano e unità di Napoli, per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 1° agosto 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prolungata per il periodo dal 2 agosto 1998 al 1° febbraio 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

Con decreto ministeriale n. 26774 del 30 luglio 1999, ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 84 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Sirti S.p.a., con sede legale in Milano e unità di Potenza e Lagonegro, per il periodo dal 6 maggio 1999 al 5 luglio 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Con decreto ministeriale n. 26775 del 30 luglio 1999, ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 109 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Sirti S.p.a., con sede legale in Milano e unità di Potenza e Lagonegro, per il periodo dal 6 dicembre 1998 al 5 maggio 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Con decreto ministeriale n. 26776 del 30 luglio 1999, ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 40 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla I.C.I. Impresa costruzione impianti S.p.a., con sede legale in Napoli e unità di Scafati (Salerno), per il periodo dal 6 aprile 1999 al 2 ottobre 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Con decreto ministeriale n. 26777 del 30 luglio 1999, ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 35 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla: I.C.I. S.p.a. - Impresa costruzioni impianti, con sede legale in Napoli e unità di Avellino, per il periodo dal 1º gennaio 1999 al 30 giugno 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Con decreto ministeriale n. 26778 del 30 luglio 1999, ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 160 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla: Sielte S.p.a. (ex Catel S.p.a.), con sede legale in Roma e unità di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per il periodo dal 9 febbraio 1999 al 2 maggio 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Con decreto ministeriale n. 26779 del 30 luglio 1999, ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 170 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Catel S.p.a., dal 1º gennaio 1999 - Sielte S.p.a., con sede legale in Roma e unità di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per il periodo dal 9 agosto 1998 all'8 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Con decreto ministeriale n. 26780 del 30 luglio 1999, ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 120 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Catel S.p.a., dal 1º gennaio 1999 - Sielte S.p.a., con sede legale in Roma e unità di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, per il periodo dal 7 novembre 1998 al 2 maggio 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

99A7918

Provvedimenti concernenti la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 26648 del 14 luglio 1999, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 233/1991, relativi al periodo dall'8 luglio 1999 al 7 gennaio 2000, della ditta S.r.l. Belleli offshore, con sede in Taranto e unità di Taranto.

Con decreto ministeriale n. 26649 del 14 luglio 1999, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 233/1991, relativi al periodo dal 18 giugno 1999 al 17 dicembre 1999, della ditta S.r.l. Belleli montaggi, con sede in Taranto e unità di Taranto.

Con decreto ministeriale n. 26650 del 14 luglio 1999, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 233/1991, relativi al periodo dal 18 giugno 1999 al 17 dicembre 1999, della ditta S.p.a. Belleli elettrico strumentale - Gruppo Belleli, con sede in Taranto e unità di Taranto.

Con decreto ministeriale n. 26669 del 14 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belleli elettrico strumentale - Gruppo Belleli, con sede in Taranto e unità di Taranto, per un massimo di 207 dipendenti, per il periodo dal 18 giugno 1999 al 17 dicembre 1999.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 17 giugno 1998, n. 5227.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26670 del 14 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belleli montaggi, con sede in Taranto e unità di Taranto, per un massimo di 173 dipendenti, per il periodo dal 18 giugno 1999 al 17 dicembre 1999.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 17 giugno 1998, n. 5226.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26671 del 14 luglio 1999, a seguito dell'accertamento dei presupposti dui cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belleli offshore, con sede in Taranto e unità di Taranto, per un massimo di 1.307 dipendenti, per il periodo dall'8 luglio 1999 al 7 gennaio 2000.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale dell'8 luglio 1998.

Contributo addizionale: no.

Il periodo di cui sopra è autorizzato, ove necessario, anche in deroga al limite massimo di fruizione dei 36 mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale n. 26682 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Santafiora, con sede in Monte San Savino (Arezzo) e unità di Monte San Savino (Arezzo), per un massimo di 28 dipendenti, per il periodo dal 5 aprile 1999 al 4 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1999 con decorrenza 5 aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26683 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cite, con sede in Ferentino (Frosinone) e unità di Ferentino (Frosinone), per un massimo di 51 dipendenti, per il periodo dal 1° novembre 1998 al 30 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 1° dicembre 1998 con decorrenza dal 1° novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diritto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26684 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 13 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gec Alsthom Fir (già fabbrica italiana Relè ora Alstom Fir), con sede in San Pellegrino Terme (Bergamo) e unità di San Pellegrino Terme (Bergamo), per un massimo di 120 dipendenti, per il periodo dal 4 novembre 1998 al 3 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1998 con decorrenza dal 4 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26685 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sail, con sede in Bari e unità di Gioia del Colle (Bari), per un massimo di 42 dipendenti, per il periodo dal 21 gennaio 1999 al 20 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 29 gennaio 1999 con decorrenza dal 21 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26686 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Comprensoriale agricola Capua, con sede in Caserta e unità di Vitulazio (Caserta), per un massimo di 33 dipendenti, per il periodo dal 1° maggio 1998 al 30 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1998 con decorrenza dal 1° maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26687 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.G. Elettrodomestici (dal 4 dicembre 1999 «Silia»), con sede in Pignataro Maggiore (Caserta) e unità di Pignataro Maggiore (Caserta), per un massimo di 150 dipendenti, per il periodo dal 1° settembre 1999 al 28 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1998 con decorrenza dal 1° settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26688 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.T.E., con sede in Firenze e unità di Arezzo per un massimo di 8 dipendenti, Campi Bisenzio (Firenze) per un massimo di 8 dipendenti, Empoli (Firenze) per un massimo di 11 dipendenti, Figline d'Arno (Firenze) per un massimo di 10 dipendenti, Firenze (Direzione) per un massimo di 6 dipendenti, Gallicano (Lucca) per un massimo di 3 dipendenti, Porcari (Lucca) per un massimo di 10 dipendenti, Roma per un massimo di 25 dipendenti, per il periodo dal 29 dicembre 1998 al 28 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1999 con decorrenza dal 29 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26689 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin Italiana, con sede in Torino e unità di Trento per un massimo di 200 dipendenti, per il periodo dal 1° ottobre 1998 al 31 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 13 novembre 1998 con decorrenza dal 1° ottobre 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 26118.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26690 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 febbraio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silak, con sede in Vinci (Firenze) e unità di Vinci (Firenze) per un massimo di 90 dipendenti, per il periodo dal 5 aprile 1999 al 4 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1998 con decorrenza dal 5 aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26691 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ghio, con sede in Gussago (Brescia) e unità di Bellusco (Milano) per un massimo di 16 dipendenti, Roma per un massimo di 51 dipendenti, per il periodo dal 13 gennaio 1999 al 12 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1999 con decorrenza 13 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26692 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 31 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. - Impresa costruzioni Impianti, con sede in Napoli e unità di Avellino per un massimo di 38 dipendenti, per il periodo dal 6 ottobre 1998 al 31 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1998 con decorrenza 6 ottobre 1998.

Il presente decreto annulla è sostituisce il decreto ministeriale 16 dicembre 1998, n. 25446, limitatamente all'unità di Avellino.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26693 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ilva Pali Dalmine, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli) per un massimo di 70 dipendenti, per il periodo dal 5 ottobre 1997 al 31 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1997 con decorrenza 1° ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26694 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Data Management - Gruppo Finsiel, con sede in Milano e unità di Milano-Agrate Brianza (Milano) per un massimo di 18 dipendenti, per il periodo dal 14 ottobre 1998 al 13 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1998 con decorrenza dal 14 ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26695 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siiatek Profilati Sud, con sede in Taranto e unità di Taranto per un massimo di 101 dipendenti, per il periodo dal 1° dicembre 1998 al 28 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1998 con decorrenza 1° dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26696 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 13 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Gec Alsthom CGS S.p.a. (ora Alsthom CGS), con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano) per un massimo di 84 dipendenti, Peschiera Borromeo (Milano) per il periodo dal 4 novembre 1998 al 3 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1998 con decorrenza 4 novembre 1998.

Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26697 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta sotto menzionata, addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento dei servizi di pulizie presso lo stabilimento di Grugliasco (Torino) della Carrozzeria Bertone S.p.a., limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria, presso la società appaltante S.r.l. Reber, con sede in Torino e stabilimento di Grugliasco c/o Carrozzeria Bertone (Torino) per un massimo di 14 dipendenti, per il periodo dal 7 marzo 1999 al 6 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1999 con decorrenza dal 7 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26698 del 20 luglio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 maggio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Guida Monaci, con sede in Roma e unità di Roma per un massimo di 14 dipendenti in CIGS (2 prepensionabili), per il periodo dal 10 novembre 1998 al 9 maggio 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 giugno 1999, n. 26485.

Con decreto ministeriale n. 26699 del 20 luglio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 14 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Lito Sud, con sede in Ariccia (Roma) e unità di via di Tor Sapienza (Roma) per un massimo di 16 dipendenti in CIGS (7 prepensionabili), per il periodo dal 24 aprile 1997 al 23 ottobre 1997.

Con decreto ministeriale n. 26715 del 22 luglio 1999:

1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *A)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1° settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli) per un massimo di 2 dipendenti, per il periodo dal 23 febbraio 1999 al 30 aprile 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla Direzione del lavoro competente, in data 29 giugno 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale;

2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art, 1, comma 1, lettera *A)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1° settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia per un massimo di 1 dipendente, per il periodo dal 24 febbraio 1999 al 30 aprile 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla Direzione del lavoro competente, in data 29 giugno 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale;

3) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del

decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *A)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1° settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia per un massimo di 8 dipendenti, per il periodo dal 17 febbraio 1999 al 30 aprile 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla Direzione del lavoro competente, in data 29 giugno 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 26716 del 22 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. D.S.M. Italia, con sede in Como e unità di Como per un massimo di 40 dipendenti, Filago (Bergamo) per un massimo di 5 dipendenti, per il periodo dal 1° aprile 1999 al 30 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 3 maggio 1999 con decorrenza 1° aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26717 del 22 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.c.p.a. Belleli Ricerche, con sede in Taranto e unità di Taranto per un massimo di 7 dipendenti, per il periodo dal 27 gennaio 1999 al 26 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1999 con decorrenza 27 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26718 del 22 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 giugno 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Feralpi Siderurgica, con sede in Brescia e unità di Lonato (Brescia) per un massimo di 60 dipendenti, per il periodo dal 12 aprile 1999 all'11 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 5 maggio 1999 con decorrenza 12 aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26719, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Peyrani Sud, con sede in Taranto e unità di Taranto per un massimo di 27 dipendenti, per il periodo dal 2 gennaio 1999 al 1° luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza 2 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26720 del 22 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente Magazzino Upim (marchio Trony) di Vicenza, con sede in Milano e unità di Vicenza per un massimo di 11 dipendenti, per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 19 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 1° febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26725 del 22 luglio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Costanzo, con sede in Misterbianco (Catania) e unità di Cervia (Ravenna) per un massimo di 8 dipendenti, Gela (Caltanissetta) per un massimo di 7 dipendenti, Lamezia Terme (Catanzaro) per un massimo di 16 dipendenti, stabilimenti e uffici in provincia di Messina per un massimo di 230 dipendenti, stabilimenti e uffici in provincia di Campobasso per un massimo di 33 dipendenti. stabilimenti e uffici di Catania per un massimo di 231 dipendenti, stabilimenti e uffici di Roma per un massimo di 5 dipendenti, stabilimenti e uffici in provincia di Enna per un massimo di 46 dipendenti, Visso (Macerata) per un massimo di 27 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 1999 al 25 settembre 1999.

La corresponsione del trattamento disposto di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 26 settembre 1999 al 25 marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale n. 26726 del 22 luglio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 27 novembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.r.l. Società Generale Editrice, con sede in Milano e unità di Napoli per un massimo di 21 dipendenti in CIGS, per il periodo dal 2 dicembre 1998 al 1° giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale n. 26727 del 22 luglio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 27 novembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti della S.r.l. Società Generale Editrice, con sede in Milano e unità di Napoli per un massimo di 21 dipendenti in CIGS, per il periodo dal 2 febbraio 1999 al 1° agosto 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale n. 26750 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 giugno 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano: per i soli cantieri di Mestre (Venezia), Soave (Verona) ubicati nella regione Veneto di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento per un massimo di 34 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26751 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e cantieri ubicati nella regione Lombardia di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento per un massimo di 61 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 28 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26752 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e cantieri di Leini (Torino) ubicato nella regione Piemonte di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento per un massimo di 80 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 17 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26753 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e cantiere di Alessandria ubicato nella regione Piemonte di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento per un massimo di 20 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26754 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e cantieri ubicati nella regione Friuli di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento per un massimo di 16 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26755 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e cantiere di Benevento ubicato nella regione Campania di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento per un massimo di 28 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 7 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26756 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e cantiere di Atena (Salerno) ubicato nella regione Campania di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento per un massimo di 48 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 21 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26757 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e cantieri ubicati nella regione Marche di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento per un massimo di 25 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26758 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e cantieri ubicati nella regione Toscana di cui all'allegato elenco che fa parte del presente provvedimento per un massimo di 44 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26759 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e cantieri ubicati nella regione Liguria di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento per un massimo di 20 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26760 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e cantiere di Roma ubicato nella regione Lazio di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento per un massimo di 100 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 28 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26761 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e cantieri di Sora (Frosinone) e Fondi (Latina) ubicati nella regione Lazio di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento per un massimo di 63 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26762 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e cantieri ubicati nella regione Sardegna di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento per un massimo di 140 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26763 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità di cantiere di Casandrino (Napoli) ubicato nella regione Campania di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento per un massimo di 230 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26764 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e cantieri di Marcellinara (Catanzaro) e Pianopoli (Catanzaro) ubicati nella regione Calabria di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento per un massimo di 29 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26765 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e cantiere di Cosenza ubicato nella regione Calabria di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 27 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26766 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e cantieri ubicati nella regione Sicilia di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento per un massimo di 32 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26767 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gallino componenti plastici S.p.a. (dal 1º luglio 1996 Gallino Plasturgia), con sede in Beinasco (Torino) e unità di Copiano per un massimo di 18 dipendenti, San Benigno Canavese (Torino) per un massimo di 87 dipendenti per il periodo dal 12 agosto 1997 all'11 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1997 con decorrenza dal 12 agosto 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 giugno 1999, n. 25842.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26768 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e cantieri ubicati nella regione Puglia di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento per un massimo di 151 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26769 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dioguardi, con sede in Bari e unità di Bari per un massimo di 70 dipendenti, Milano per un massimo di 18 dipendenti, Roma per un massimo di 12 dipendenti, per il periodo dal 10 settembre 1998 al 9 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1998 con decorrenza dal 10 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26770 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Aprile Giovanni, con sede in Augusta (Siracusa) e cantiere di Siracusa per un massimo di 78 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26771 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilva Pali Dalmine, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli) per un massimo di 70 dipendenti, per il periodo dal 1º aprile 1998 al 30 settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1998 con decorrenza dal 1º aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26772 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Bagnoli, con sede in Bagnoli (Napoli) e unità di Bagnoli (Napoli) per un massimo di 150 dipendenti, per il periodo dal 1º luglio 1998 al 31 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1998 con decorrenza dal 1º luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26773 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e cantieri ubicati nella regione Abruzzo di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento per un massimo di 10 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

99A7925

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di conversione aziendale

Con decreto ministeriale n. 26823 del 2 agosto 1999, è approvato il programma per conversione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1º gennaio 1999 al 30 giugno 1999, della ditta S.p.a. Valsella meccanotecnica, con sede in Castenedolo (Brescia) e unità di Castenedolo, località «Fascia d'Oro» (Brescia).

99A7926

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato concernente il rispetto della superficie di base ai sensi del regolamento (CEE) n. 1765/92 relativo al regime di sostegno a favore dei produttori di taluni «seminativi» e della superficie massima garantita per il riso di cui al regolamento CE n. 3072/95 (raccolto 1999).

In conformità al disposto di cui all'art. 1, paragrafo 4, secondo capoverso del regolamento (CEE) n. 2836/93 del 18 ottobre 1993, si rende noto che, sulla base delle risultanze della partecipazione al regime di sostegno comunitario previsto in favore dei coltivatori di taluni seminativi (regolamento CEE n. 1765/92), l'area di base globale nazionale, fissata dal regolamento n. 1098/94 in 5,8012 milioni di ettari, non è stata superata.

Conseguentemente, per il 1999, le superfici dichiarate dai coltivatori di cereali, escluso il mais e le piante proteiche sono totalmente ammissibili alla compensazione al reddito.

L'area di base specifica per il mais, fissata dal predetto regolamento in 1,2 milioni di ettari, risulta, invece, superata in via previsionale nella misura dell'1,805 per cento e, pertanto, allo stato, le superfici ammissibili alla compensazione al reddito saranno ridotte nella misura di detta percentuale, fatta eccezione per i piccoli produttori che ricevono una compensazione al reddito basata sui rendimenti più bassi degli altri cereali.

Per quanto concerne i semi oleosi, le superfici dichiarate nell'ambito del regime generale risultano pari a 528.279; pertanto, la superficie massima garantita determinata per l'Italia, al netto della quota teorica di messa a riposo (10 per cento), risulta superata.

Tuttavia, eventuali penalità in questo comparto saranno previste secondo la vigente normativa comunitaria solo qualora, entro il 31 gennaio 2000, sarà constatato anche il superamento della Superficie massima garantita (S.M.G.) comunitaria.

La superficie massima garantita per il grano duro delle regioni tradizionali (1.646.000 ha) non è stata superata, in quanto le superfici dichiarate risultano pari a 1.610.462 ha.

Di contro, la superficie massima garantita delle regioni non tradizionali (4.000 ha) risulta superata, in quanto sono state dichiarati a tal fine 27.572 ha.

Di conseguenza, i produttori interessati riceveranno un aiuto supplementare (138,9 Euro/ha) ridotto, per tener conto delle superfici accertate.

La superficie massima garantita attribuita all'Italia per il riso non risulta superata e, pertanto, i produttori interessati riceveranno integralmente la compensazione al reddito loro spettante.

99A7959

COMUNE DI MONTELAPIANO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di MONTELAPIANO (Chieti) ha adottato il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

99A7978

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti del regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilità interna, emanato con decreto rettorale 19 luglio 1999, n. 522pd, come previsto dagli articoli 1 e 3 della legge n. 210/1998, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Ferrara è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il sottoindicato settore scientifico-disciplinare alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

M08E «Storia della scienza».

Possono partecipare alla presente procedura di trasferimento i docenti di prima fascia in servizio presso università statali o istituti liberi riconosciuti dallo Stato, i quali abbiano prestato servizio presso altra sede universitaria per almeno tre anni accademici, anche se in posizione di aspettativa, ai sensi dell'art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. L'interessato al trasferimento deve appartenere allo stesso settore scientifico-disciplinare per il quale il posto è messo a trasferimento.

Non possono partecipare alla procedure di trasferimento indette dall'Università i professori collocati fuori ruolo per raggiunti limiti di età.

La domanda di trasferimento ad altra sede può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza. Le domande di trasferimento, redatte in carta libera, devono essere presentate al preside della facoltà direttamente, a mezzo fax o a mezzo posta entro trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Alla domanda vanno allegati:

a) curriculum dell'attività scientifica e professionale;

b) un elenco dei titoli, posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

c) le pubblicazioni e i lavori che il candidato intende far valere per la valutazione comparativa. Non verranno presi in considerazione i titoli non indicati nell'elenco di cui alla lettera *b)* né verranno considerati le pubblicazioni e i lavori pervenuti dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

99A7947

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.